IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 19/11/2012 per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì 19/11/2012

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Région Autonome Vallée d'Aoste
Gouvernement régional

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Giunta regionale

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 16 novembre 2012

In Aosta, il giorno sedici (16) del mese di novembre dell'anno duemiladodici con inizio alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente
Giuseppe ISABELLON
Leonardo LA TORRE
Albert LANIECE
Ennio PASTORET
Laurent VIERIN
Marco VIERIN
Manuela ZUBLENA

Si fa menzione che gli Assessori Giuseppe ISABELLON e Laurent VIERIN lasciano la seduta, rispettivamente alle ore 9.00 e alle ore 9.01 dopo l'approvazione della deliberazione n. 2176.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Massimo BALESTRA

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **2148** OGGETTO :

RIDEFINIZIONE DEI CRITERI APPLICATIVI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI PER IL MIGLIORAMENTO FONDIARIO E LE INFRASTRUTTURE RURALI, AI SENSI DEL TITOLO III DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2007, N. 32 E REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2834 DEL 22 OTTOBRE 2010.

L'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Giuseppe Isabellon, richiama la legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 e successive modificazioni e, in particolare, il titolo III recante la disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 2834 in data 22 ottobre 2010 recante la ridefinizione dei criteri di applicazione per la concessione di aiuti inerenti al miglioramento fondiario, alle infrastrutture rurali e al riordino fondiario.

Sottolinea che il "Programma lavori e selezione dei progetti per la programmazione 2007-2013", allegato alla DGR di cui al punto precedente, è stato integrato e aggiornato con deliberazione della Giunta regionale n. 1920 del 5 ottobre 2012.

Sottolinea, sentito il Dirigente della Struttura politiche regionali di sviluppo rurale, che è opportuno introdurre ulteriori elementi per lo snellimento dell'attività amministrativa e procedurale, riformulare alcuni articoli dei criteri o parte di essi, al fine di rendere maggiormente chiare le disposizioni per l'accesso ai contributi e la rendicontazione delle spese, nonché aggiornare quelle norme che sono collegate a nuove disposizioni di legge.

Sottolinea, inoltre, che è emersa l'esigenza di applicare una normativa efficace e snella per una migliore gestione delle risorse finanziarie, attraverso l'istituzione dei bandi pubblici, e di prevedere altresì una norma per l'erogazione dei contributi tendente a ridurre i residui passivi.

Propone alla Giunta di far proprie tali considerazioni e di approvare, quindi, i nuovi criteri come da allegato alla presente proposta di deliberazione.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore Giuseppe Isabellon;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 635 in data 30 marzo 2012 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014 con attribuzione alle nuove strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2012, con decorrenza 1° aprile 2012 e di disposizioni applicative;

- visto l'obiettivo n. 21010002 "Politiche di sviluppo rurale − interventi di investimento" 1.10.1.20;

- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Dirigente della Struttura politiche regionali di sviluppo rurale dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla presente proposta di deliberazione;

- ad unanimità di voti favorevoli

D E L I B E R A

1. di approvare la ridefinizione dei criteri di applicazione per la concessione degli aiuti per il miglioramento fondiario e le infrastrutture rurali, ai sensi del titolo III della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 come da allegato alla presente deliberazione;

2. di dare atto che il "Programma lavori e selezione dei progetti per la programmazione 2007-2013" è stato integrato e aggiornato con deliberazione della Giunta regionale n. 1920 del 5 ottobre 2012;

3. di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 2834 del 22 ottobre 2010;

4. di stabilire che i criteri in questione entrino in vigore a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione.

ALLEGATO

CRITERI APPLICATIVI
DEGLI AIUTI PER IL MIGLIORAMENTO FONDIARIO E LE INFRASTRUTTURE RURALI
DI CUI AL
TITOLO III DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2007, N. 32

Indice

Capo I – Procedure Amministrative

Art. 1 – Ambito di applicazione pag. 4
Art. 2 – Istituzione della Commissione tecnica pag. 4
Art. 3 – Competenze della Commissione tecnica pag. 4
Art. 4 – Procedimento amministrativo pag. 5
Art. 5 – Compiti del responsabile dell'istruttoria pag. 6
Art. 6 – Avvio del procedimento pag. 7
Art. 7 – Domanda preventiva di ammissibilità a contributo pag. 7
Art. 8 – Domanda di valutazione del progetto preliminare pag. 9
Art. 9 – Priorità e criteri di selezione delle domande preliminari pag. 9
Art. 10 – Selezione dei beneficiari, di cui all'art. 38 pag. 10
Art. 10bis – Selezione dei beneficiari di cui all'art. 18 pag. 11
Art. 11 – Domanda di determinazione della spesa ammissibile a contributo pag. 11
Art. 12 – Domanda di erogazione dell'aiuto pag. 12
Art. 13 – Divieto di cumulo pag. 12
Art. 14 – Lavori di somma urgenza pag. 12
Art. 15 – Sospensione e revoca del contributo pag. 13

Capo II – Aziende agricole e proprietari di terreni non conduttori

Art. 16 – Oggetto e finalità pag. 14
Art. 17 – Tipologie di interventi finanziabili pag. 14
Art. 18 – Beneficiari pag. 14
Art. 19 – Intensità dell'aiuto pag. 15
Art. 20 – Requisiti e condizioni di ammissibilità a contributo pag. 16
Art. 21 – Limitazioni di carattere generale pag. 18
Art. 22 – Oneri non ammissibili a contributo pag. 19
Art. 23 – Contenuti progettuali pag. 19
Art. 24 – Determinazione della spesa ammissibile a contributo pag. 20
Art. 25 – Inizio dei lavori pag. 20
Art. 26 – Prestazioni di manodopera e di macchinari aziendali pag. 21
Art. 27 – Modalità di pagamento pag. 22
Art. 28 – Erogazione dei contributi pag. 23
Art. 29 – Variazioni in corso d'opera pag. 24
Art. 30 – Ultimazione dei lavori pag. 24
Art. 31 – Modalità di liquidazione del saldo pag. 24
Art. 32 – Documenti occorrenti per la liquidazione del saldo pag. 25
Art. 33 – Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione pag. 25
Art. 34 – Controlli pag. 26
Art. 35 – Procedura in caso di decesso del titolare di domanda di contributo pag. 27

Capo III – Consorzi di miglioramento fondiario e consorterie
Infrastrutture rurali

Art. 36 – Oggetto e finalità pag. 28
Art. 37 – Tipologie di interventi finanziabili pag. 28
Art. 38 – Beneficiari pag. 29
Art. 39 – Intensità dell'aiuto pag. 29
Art. 40 – Requisiti e condizioni di ammissibilità a contributo pag. 29
Art. 41 – Cause di non ammissibilità a contributo pag. 30
Art. 42 – Opere realizzate da consorzi di miglioramento fondiario e consorterie pag. 30
Art. 43 – Contenuti progettuali pag. 31
Art. 44 – Determinazione della spesa ammissibile a contributo pag. 31
Art. 45 – Oneri non ammissibili a contributo pag. 32
Art. 46 – Inizio dei lavori pag. 33
Art. 47 – Condotta e monitoraggio dei lavori pag. 33
Art. 48 – Prestazioni volontarie della manodopera pag. 34
Art. 49 – Modalità di pagamento pag. 34
Art. 50 – Erogazione dei contributi in acconto pag. 35
Art. 51 – Disposizioni relative alle varianti in corso d'opera pag. 36
Art. 52 – Ultimazione dei lavori pag. 37
Art. 53 – Accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori pag. 37
Art. 54 – Liquidazione del saldo pag. 37
Art. 55 – Documenti occorrenti per la liquidazione del saldo pag. 38
Art. 56 – Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione pag. 38
Art. 57 – Controlli pag. 38

Capo IV – Disposizioni transitorie e aggiuntive

Art. 58 – Ambito di applicazione pag. 40
Art. 59 – Domande presentate da aziende agricole e da proprietari non conduttori pag. 40
Art. 60 – Domande presentate da consorzi di miglioramento fondiario e consorterie pag. 40
Art. 61 – Opere realizzate da consorzi di miglioramento fondiario e consorterie e servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria pag. 41
Art. 62 – Validità ai fini contributivi degli incarichi professionali pregressi pag. 44
Art. 63 – Ammissibilità a contributo di oneri relativi ad incarichi professionali pag. 44
Art. 64 – Disposizione aggiuntive pag. 46

Capo V – Bandi pubblici

Art. 65 – Finanziamento di opere tramite bandi pubblici pag. 47

CAPO I

PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32, Titolo III (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale):
   a) articolo 50 (Investimenti nelle aziende agricole), comma 1, lettere a), b) c);
   b) articolo 51 (Conservazione di paesaggi e fabbricati rurali tradizionali);
   c) articolo 66 (Infrastrutture rurali), comma 1, lettere b), c), d) e).
2. I criteri applicativi contenuti nel presente allegato si applicano agli aiuti previsti per il settore del miglioramento fondiario e delle infrastrutture rurali.

Art. 2
Istituzione della Commissione tecnica

1. Nell'ambito di applicazione della normativa regionale di cui al precedente articolo, è istituita una Commissione tecnica composta da:
   a) il dirigente della struttura regionale competente, con funzione di presidente, che la convoca e la presiede;
   b) un istruttore tecnico dell'Ufficio miglioramenti fondiari;
   c) almeno due tecnici dell'Ufficio miglioramenti fondiari;
   d) un segretario verbalizzante.

   Possono, altresì, far parte della Commissione tecnica tutti i funzionari appartenenti al Dipartimento Agricoltura e, se ritenuto necessario, anche funzionari di altre strutture regionali e/o consulenti tecnici individuati dal presidente.

Art. 3
Competenze della Commissione tecnica

1. Allo scopo di dar corso alle pratiche istruite dai responsabili dell'istruttoria, alla Commissione tecnica sono attribuite le seguenti competenze:

   a) la Commissione tecnica esprime, su proposta del responsabile dell'istruttoria, il parere circa l'ammissibilità a contributo delle opere descritte nella domanda preventiva e per le quali viene richiesto il finanziamento;

   b) provvede all'esame dell'idoneità tecnica ed economica delle proposte presentate e all'eventuale assegnazione, per ciascuna pratica, di una valutazione secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 9 e 10 delle presenti disposizioni;

   c) fissa le specifiche tecniche per la valutazione dell'ammissibilità a contributo degli investimenti proposti e per la determinazione della spesa ammissibile, qualora risultino insufficienti i criteri e le norme tecniche contenute nel presente allegato;

   d) valuta, in riferimento ai parametri tecnico-economici in vigore, l'ammontare, per ogni domanda di contributo, della relativa spesa massima ammissibile;

   e) valuta e seleziona i progetti preliminari;

f) esamina le eventuali richieste di variante in corso d'opera e le istanze di rideterminazione o di rimodulazione della spesa ammessa;

g) approva, in seguito a motivata richiesta, le eventuali variazioni del quadro economico della spesa ammessa ai fini del finanziamento;

h) esprime pareri in merito a richieste di mutazione dei vincoli d'uso e di destinazione o di alienazione dei beni agevolati, presentate ai sensi dell'art. 71, comma 4, della l.r. 32/2007;

i) assegna alle iniziative da finanziare le priorità secondo i criteri indicati dall'art. 9;

j) esamina le istanze di riesame dei pareri in precedenza pronunciati, qualora emergano nuovi elementi rispetto a quelli già noti in sede di emissione del parere iniziale;

k) rilascia pareri di carattere tecnico-economico di competenza dell'Ufficio miglioramenti fondiari;

l) esamina e approva i nuovi prezzi non contemplati dal prezziario regionale di cui all'art. 42 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni – *elenco prezzi per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale*;

m) evidenzia problematiche di carattere generale.

2. Le decisioni e le risoluzioni della Commissione tecnica sono prese a maggioranza ed hanno valore consultivo.

3. A parziale deroga di quanto previsto dal comma 1, per le domande aventi un importo di spesa ammessa inferiore a 50 mila euro, IVA e spese accessorie escluse, e per le domande di variante che non comportano una maggiore spesa contrattuale, le relative competenze della Commissione tecnica possono essere svolte direttamente dal dirigente della struttura regionale competente, dal responsabile dell'istruttoria, coadiuvato eventualmente da un altro tecnico e/o da un istruttore tecnico dell'Ufficio miglioramenti fondiari.

Art. 4
Procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo disciplinato dai presenti criteri è riconducibile a quattro fasi distinte, alle quali corrispondono altrettante istanze da parte del richiedente del contributo, e più precisamente:
   a) domanda preventiva di ammissibilità a contributo;
   b) domanda di valutazione del progetto preliminare;
   c) domanda di determinazione della spesa ammissibile a contributo;
   d) domanda di erogazione del contributo.

   La domanda di cui alla lettera d) può comprendere varie richieste, in relazione all'effettivo avanzamento dei lavori, in termini di acconti o del saldo finale, nel rispetto delle norme contenute nel presente allegato.

2. Ogni singola fase del procedimento si conclude con l'emissione di uno dei seguenti atti amministrativi, come specificato negli articoli successivi:
   a) deliberazione della Giunta regionale;
   b) provvedimento dirigenziale;
   c) lettera di comunicazione al richiedente;
   d) redazione della richiesta interna di erogazione del contributo da parte della struttura competente, cui fa seguito l'emissione del mandato di pagamento da parte dell'Assessorato bilancio, finanze e patrimonio.

3. Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è responsabile del procedimento il dirigente della Struttura politiche regionali di sviluppo rurale, che individuerà quale responsabile dell'istruttoria il tecnico istruttore della pratica, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento.

Art. 5
Compiti del responsabile dell'istruttoria

1. Ai sensi dell'art. 10 della l.r. 19/2007, il responsabile dell'istruttoria collabora con il responsabile del procedimento al fine di assicurare il più efficace e rapido svolgimento degli adempimenti istruttori. In particolare, il responsabile dell'istruttoria:
   a) provvede alla verifica della documentazione relativa al procedimento e alla predisposizione degli atti richiesti;
   b) richiede il rilascio di dichiarazioni e la rettifica o l'integrazione di dichiarazioni o domande erronee o incomplete;
   c) provvede alla verifica dell'esistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per l'adozione dei relativi provvedimenti dirigenziali;
   d) provvede all'acquisizione d'ufficio di documenti relativi al procedimento già in possesso dell'Amministrazione regionale o di altra pubblica amministrazione;
   e) provvede all'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a stati, fatti o qualità non attestati in documenti acquisibili ai sensi della lettera d) del presente articolo;
   f) cura gli adempimenti relativi al rilascio, nel corso del procedimento, di copie di atti e documenti;
   g) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
   h) verifica che i prezzi contenuti nei progetti da finanziare siano compatibili con quelli dell'elenco prezzi regionale in vigore, di cui all'art. 42 della l.r. 12/1996, e successive modificazioni;
   i) verifica la congruità dei nuovi prezzi proposti dal beneficiario del contributo, non contemplati dall'elenco prezzi regionale;
   j) propone al responsabile del procedimento, entro i termini contemplati all'art. 7, commi 3 e 4, dalla presentazione della domanda preventiva di ammissibilità a contributo, l'esito del sopralluogo preliminare, affinché possa essere discusso in sede di Commissione tecnica e, più in generale, dà corso ad ogni istanza nei termini previsti dalle presenti disposizioni;
   k) esegue, per quanto riguarda gli interventi finanziati, i controlli "a tavolino" e "in loco" con le modalità di cui agli articoli 34 e 57 dei presenti criteri applicativi;
   l) redige le relazioni tecnico-agronomiche e/o economiche, nei casi previsti dai presenti criteri di applicazione, ai fini del rispetto dei tempi per la conclusione delle varie fasi del procedimento di cui all'art. 4, comma 1;
   m) propone al responsabile del procedimento l'adozione di atti di sua competenza, controfirmando le relative proposte e attestando il completamento dell'istruttoria.

Art. 6
Avvio del procedimento

1. Le richieste, inoltrate ai sensi della l.r. 32/2007, devono essere compilate sui modelli cartacei predisposti dalla struttura competente, disponibili anche in formato elettronico e scaricabili dal sito web ufficiale della Regione. L'elenco dei documenti da allegare è contenuto nella domanda stessa.
2. Le domande sono definite "ricevibili" quando risultano regolarmente compilate e sottoscritte, sono complete della documentazione richiesta e sono presentate nel periodo fissato dall'art. 7. Riguardo alle istanze inoltrate per posta farà fede il timbro postale.
3. Per quanto concerne le domande "ricevibili", il procedimento è avviato, salvo eccezioni debitamente motivate, entro 15 giorni lavorativi. La struttura competente, in seguito alla presentazione della domanda preventiva di ammissibilità a contributo, dà notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale scritta.
   La comunicazione di avvio del procedimento e l'avvenuta accettazione della domanda non danno luogo ad alcun diritto di percepire l'aiuto richiesto, qualora il successivo parere di ammissibilità a contributo non sia favorevole.
4. Le istanze, consegnate a mano, non possono essere accolte dai funzionari preposti nei seguenti casi:
   a) quando non sono complete dei documenti richiesti;
   b) quando non sono compilate regolarmente;
   c) quando sono pervenute dopo il termine annuale di scadenza, fatta eccezione per i casi contemplati all'art. 7, comma 2;
   d) quando le "domande preliminari di ammissibilità a contributo" sono relative ad un importo presunto di opere che supera i 50 mila euro, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1.
5. Qualora l'istanza inoltrata per posta risulti incompleta, la domanda è definita "irricevibile" e, pertanto, non accoglibile. L'irricevibilità della domanda è comunicata all'interessato entro 15 giorni lavorativi dalla sua trasmissione.
6. Qualora l'istanza inoltrata per posta arrivi dopo la scadenza del termine annuale di presentazione, la domanda è ugualmente "irricevibile". Fa fede il timbro postale.
7. Ai sensi della l.r. 19/2007 in vigore, nella comunicazione di inizio del procedimento di cui al comma 2 sono indicati:
   a) l'organo competente all'adozione dell'atto amministrativo finale;
   b) l'oggetto del procedimento promosso;
   c) la struttura, il soggetto responsabile del procedimento e il soggetto responsabile dell'istruttoria;
   d) la data entro la quale deve concludersi la prima fase del procedimento e il soggetto responsabile del procedimento al quale rivolgersi per eventuali reclami;
   e) la data di presentazione della domanda preventiva di ammissibilità a contributo;
   f) l'ufficio presso il quale può prendersi visione degli atti del procedimento.

Art. 7
Domanda preventiva di ammissibilità a contributo

1. Le domande preventive di ammissibilità a contributo "a sportello aperto" devono essere presentate dai beneficiari di cui agli artt. 18 e 38 dei presenti criteri applicativi, nel periodo

compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno di ogni anno.
Qualora detto termine coincida con un giorno festivo o con un giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno utile feriale.

2. Non sono soggette a termini di scadenza, potendo essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno, la "domanda preventiva di ammissibilità a contributo" e/o "la domanda di determinazione della spesa ammissibile a contributo" i cui lavori, ritenuti di somma urgenza, ricadano nei casi contemplati dall'art. 14 dei presenti criteri applicativi. L'istruttoria ai fini contributivi di dette domande riveste carattere di priorità rispetto alle altre già presentate o in corso di finanziamento.
3. Nel termine di 90 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione delle domande preventive di ammissibilità a contributo, il responsabile dell'istruttoria procede ad effettuare un sopralluogo e a predisporre, nei successivi 15 giorni, una relazione tecnico-agronomica ai fini della pronuncia del parere di fattibilità di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) da parte della Commissione tecnica.
4. Il parere relativo alla domanda preventiva di ammissibilità a contributo deve essere formulato entro 45 giorni dalla data di predisposizione della relazione tecnico-agronomica e lo stesso dovrà essere trasmesso all'interessato, mediante comunicazione scritta, nel termine previsto dal successivo comma 5.
5. La conclusione della fase del procedimento, che consegue alla presentazione della domanda preventiva di ammissibilità a contributo, avviene entro il 30 novembre successivo alla scadenza annuale di presentazione delle domande. In casi particolari e debitamente motivati, il dirigente della struttura competente è autorizzato a prorogare questo termine.
6. Nel caso di incompletezza delle informazioni contenute nella domanda o negli allegati, il responsabile del procedimento, su segnalazione del responsabile dell'istruttoria o della Commissione tecnica, può assegnare al soggetto richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'integrazione della documentazione. Tale termine proroga automaticamente la scadenza di cui al comma 5, stabilita per la conclusione del procedimento.
7. Trascorso il termine di cui al precedente comma 6 senza alcun riscontro, la pratica è archiviata d'ufficio.
8. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, con esito negativo, relativo all'istanza, il soggetto richiedente ha facoltà di presentare al dirigente della struttura competente motivata richiesta di riesame del parere espresso, con presentazione di nuovi elementi che non erano in precedenza stati presi in considerazione.
9. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di riesame, la Commissione tecnica si esprime sulla stessa e il parere è nuovamente comunicato all'interessato, fatta salva la sussistenza delle condizioni per eventuali e ulteriori verifiche in loco (innevamento, accessibilità ai luoghi, ecc.).
10. Il parere favorevole di ammissibilità a contributo è valido fino alla data di approvazione, con decisione comunitaria, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Qualora, inoltre, per motivi legati alla disponibilità finanziaria della Regione, non sia possibile, nel periodo precedente alla suddetta decisione, proseguire con le successive fasi del procedimento di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) oppure c), la domanda è archiviata d'ufficio, previa comunicazione all'interessato. È facoltà del richiedente riformulare una nuova istanza ai sensi della nuova programmazione.
11. Gli oneri per la redazione dello studio di fattibilità rimangono, in ogni caso, a carico del richiedente.

Art. 8
Domanda di valutazione del progetto preliminare

1. I titolari delle domande preventive di ammissibilità a contributo, favorevolmente esaminate dalla Commissione tecnica e utilmente inserite nella programmazione dei lavori di un determinato anno finanziario, sono autorizzati a presentare il progetto preliminare e la relativa domanda di valutazione dello stesso, al fine di ottenere il parere definitivo di ammissibilità a contributo delle opere di miglioramento fondiario proposte. L'autorizzazione, rilasciata ai beneficiari di cui all'art. 38 dalla struttura competente, potrà fissare anche il termine entro il quale presentare il progetto preliminare.
2. L'autorizzazione a presentare il progetto preliminare delle opere, quando è rilasciata ai beneficiari di cui all'art. 38, implica l'espletamento da parte del beneficiario della procedura di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.
3. La conclusione della fase del procedimento che consegue alla presentazione della domanda di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), deve avvenire entro tre mesi dalla trasmissione del progetto preliminare, salvo la richiesta di informazioni tecniche ed agronomiche mancanti, indispensabili alla Commissione tecnica per formulare il parere definitivo di ammissibilità.
4. Il progetto preliminare inoltrato dal richiedente, qualora non sia approvato oppure qualora le relative opere progettate non siano finanziabili, non potrà essere oggetto di contributo.

Art. 9
Priorità e criteri di selezione delle domande preliminari

1. I beneficiari di cui agli articoli 18 e 38 possono presentare le domande preventive di ammissibilità a contributo "a sportello aperto". L'aspettativa di contributo di tali domande non può superare l'importo presunto di 50 mila euro di lavori, oneri della sicurezza inclusi, al netto di IVA e di spese tecniche.
2. La selezione dei progetti "a sportello aperto" avviene mediante l'assegnazione di un punteggio attribuito a criteri correlati alle diverse tipologie di opere di miglioramento fondiario, nonché alla loro funzionalità e razionalità agricola. Tali criteri, con i relativi punteggi, saranno definiti nel compendio di cui al successivo comma 3.
   Saranno finanziate, in ordine decrescente di priorità, le seguenti tipologie di opere:
   a) interventi per la salvaguardia di opere di miglioramento fondiario esistenti diretti a prevenire frane, dissesti del territorio in genere, danni a persone o a cose;
   b) ripristino di opere di miglioramento fondiario esistenti finalizzato a garantire la prosecuzione dell'attività agricola;
   c) acquedotti rurali;
   d) opere di regimazione delle acque superficiali;
   e) interventi di miglioramento fondiario collegati ad un accorpamento fondiario volontario, di cui all'art. 52 della l.r. 32/2007;
   f) interventi che riguardano l'organizzazione agraria-territoriale globale volti a mantenere o ad agevolare l'attività agricola;
   g) singole opere di miglioramento fondiario volte a mantenere o ad agevolare l'attività agricola;

h) singole opere di miglioramento fondiario volte al recupero anche di superfici incolte che mantengono una considerevole valenza agricola e ambientale.

3. Il dirigente della struttura competente definisce i criteri di selezione e i relativi punteggi dei progetti a sportello aperto di cui al precedente comma 2 mediante un apposito compendio tecnico-agronomico da approvarsi con provvedimento dirigenziale.

4. Gli interventi, effettuati da consorzi di miglioramento fondiario, riguardanti l'organizzazione agraria-territoriale globale nell'ambito di un riordino fondiario, le "grandi opere comprensoriali" da inserire nel Piano irriguo nazionale, l'elettrificazione rurale, i progetti di importo superiore a 50 mila euro e le somme urgenze di cui all'art. 14 sono oggetto di una programmazione a sé stante, anche nel caso in cui siano finanziati con gli stessi capitoli del bilancio regionale previsti per i miglioramenti fondiari.

5. L'iter procedurale relativo al solo finanziamento delle opere di miglioramento fondiario, facenti parte di un riordino fondiario di cui alla lett. a), comma 1, art. 66, della l.r. 32/2007, prevede l'osservanza dei criteri di cui al presente allegato in quanto compatibili con la legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 – *Disposizioni in materia di riordino fondiario*.

6. Gli interventi di somma urgenza contemplati all'art. 14 dei presenti criteri applicativi sono, su accertata ed effettiva disponibilità di bilancio, prioritariamente finanziati rispetto ad ogni altro intervento.

Art. 10
Selezione dei beneficiari di cui all'articolo 38

1. Il dirigente della struttura competente, su proposta dei responsabili dell'istruttoria e della Commissione tecnica, redige una graduatoria inerente alle domande preventive di ammissibilità a contributo presentate "a sportello aperto", dai soggetti beneficiari di cui all'art. 38, e in conformità a quanto stabilito dall'art. 15 della l.r. 8 gennaio 2001, n. 3 – *Disposizioni sull'ordinamento dei consorzi di miglioramento fondiario*.

2. Dalla graduatoria di cui al precedente comma 1 sono escluse le domande presentate da ogni singolo beneficiario, il cui importo lordo dei lavori, da solo oppure sommato a quello di altre pratiche già finanziate e in corso di esecuzione, sia superiore al massimale fissato dal comma 4 del presente articolo. Sono inoltre escluse le domande che per il loro importo devono essere finanziate attraverso l'istituzione del bando pubblico di cui al Capo V dei presenti criteri applicativi.

3. Ai beneficiari inseriti nella graduatoria di cui al comma 1, in relazione alla disponibilità finanziaria della Regione, è rilasciata l'autorizzazione a presentare la documentazione necessaria ai fini del provvedimento dirigenziale di concessione del contributo. Tale autorizzazione contiene l'elenco dei documenti da presentare, e stabilisce le procedure amministrative da seguire e la relativa tempistica.

4. La programmazione delle iniziative proposte dai beneficiari di cui all'art. 38 tiene conto delle opere in corso di esecuzione già finanziate. Tale programmazione dei lavori – vale a dire la somma complessiva, ancorché non liquidata, delle opere per le quali viene richiesto l'aiuto – non deve superare i seguenti importi, al netto di IVA e delle spese accessorie:

   – 1,2 milioni di euro, per consorzi di miglioramento fondiario il cui comprensorio presenti un'estensione superiore a 500 ettari (tale importo potrà essere incrementato di ulteriori 300 mila euro da destinare esclusivamente alle sistemazioni di canali irrigui storici intercomunali che insistono sul territorio di uno o più consorzi di miglioramento fondiario regolarmente

costituiti, gli utenti dei quali, pur avendo diritto all'acqua, non partecipano per consuetudine alle spese di gestione e di manutenzione);
- 1 milione di euro, per consorzi di miglioramento fondiario il cui comprensorio presenti un'estensione compresa tra 100 e 500 ettari;
- 500 mila euro, per consorzi di miglioramento fondiario il cui comprensorio presenti un'estensione inferiore a 100 ettari;
- 500 mila euro, per i soggetti beneficiari di cui all'art. 38, comma 1, lettere b) e c).

Non concorrono al conteggio del massimale i lavori per i quali è stata attribuita dalla Commissione tecnica o dal responsabile dell'istruttoria della struttura competente la somma urgenza. Per contro, concorrono al conteggio del massimale anche i lavori di miglioramento fondiario da eseguirsi nell'ambito di un riordino particellare di cui alla legge regionale 11 luglio 2012, n. 20.

5. Qualora un beneficiario abbia dovuto, per accedere al finanziamento delle opere e per ottemperare a quanto stabilito dal precedente comma 4, stralciare dal progetto inizialmente proposto una parte dell'opera, questi è tenuto, per il prosieguo dei lotti, a presentare una nuova domanda.
6. Allo scopo di incentivare la regolare e tempestiva esecuzione dei lavori oggetto di finanziamento, possono essere istruite nuove domande previa conclusione di tutti i procedimenti già avviati, ovvero previa liquidazione a saldo degli importi impegnati per le pratiche in corso., Possono comunque essere istruite nuove domande nel caso di impedimenti di carattere giuridico-legale in materia di appalti pubblici, non imputabili a comportamenti e negligenze dei beneficiari dell'aiuto, che impediscano la conclusione dei lavori o delle procedure contabili.
   Le nuove richieste inerenti ai progetti da finanziare non devono superare l'importo dei lavori di cui al comma 4 del presente articolo.

Art. 10 bis
Selezione dei beneficiari di cui all'articolo 18

1. Il dirigente della struttura competente, su proposta dei responsabili dell'istruttoria e della Commissione tecnica, redige una graduatoria inerente alle domande preventive di ammissibilità a contributo presentate "a sportello aperto", dai soggetti beneficiari di cui all'art. 18.
2. Ai beneficiari inseriti nella graduatoria di cui al comma 1, in relazione alla disponibilità finanziaria della Regione, è rilasciata l'autorizzazione a presentare la documentazione necessaria ai fini del provvedimento dirigenziale di concessione del contributo. Tale autorizzazione contiene l'elenco dei documenti da presentare e stabilisce le procedure amministrative da seguire, nonché la relativa tempistica.

Art. 11
Domanda di determinazione della spesa ammissibile a contributo

1. La domanda di determinazione della spesa ammissibile a contributo è dichiarata "ricevibile" qualora l'intervento proposto sia incluso nella graduatoria di cui all'art. 10, comma 1, e all'art. 10 bis, comma 1. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 6, per i lavori di somma urgenza.
2. Nel termine di tre mesi dall'inizio della fase del procedimento che consegue alla presentazione della domanda di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), vale a dire dalla presentazione del progetto cantierabile – completo cioè di tutte le autorizzazioni – il responsabile dell'istruttoria predispone la spesa ammissibile e la propone alla Commissione tecnica entro 15 giorni.

3. La redazione del parere di determinazione della spesa ammissibile a contributo deve concludersi entro 45 giorni dalla presentazione della relativa proposta da parte dal responsabile dell'istruttoria della pratica.
4. La conclusione della fase del procedimento che consegue alla presentazione della domanda di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) deve avvenire in complessivi otto mesi, salvo indisponibilità temporanea dei mezzi finanziari. Dell'avvenuta conclusione dell'istruttoria viene data comunicazione scritta al richiedente.

Art. 12
Domanda di erogazione dell'aiuto

1. Le domande di liquidazione degli acconti o del saldo finale – susseguenti agli impegni di spesa da parte degli organi competenti e all'esecuzione dei lavori delle opere finanziabili – sono trasmesse alla struttura competente secondo i modelli cartacei forniti dalla struttura stessa e scaricabili dal sito internet della Regione.
2. La fase del procedimento che consegue alla presentazione della domanda di erogazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) deve concludersi entro 2 mesi, fatta salva, per quei procedimenti che necessitano di una verifica "in loco", la sospensione del termine per i mesi di dicembre, gennaio e febbraio, nonché per i periodi durante i quali i luoghi non sono accessibili.

Art. 13
Divieto di cumulo

1. Il beneficiario, nel caso di ammissione a contributo, si impegna a non richiedere altre agevolazioni pubbliche (comprese le eventuali detrazioni fiscali), nel rispetto della normativa vigente, per la stessa tipologia di spesa.
2. Gli obblighi relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di ammissibilità a contributo e il pagamento decorrono dalla sottoscrizione della domanda.

Art. 14
Lavori di somma urgenza

1. Per gli effetti dell'art. 70, comma 3, della l.r. 32/2007, e ai sensi dei presenti criteri di applicazione, si definiscono di somma urgenza quegli interventi, anche effettuati in economia da ditte specializzate, strettamente necessari ai fini della prosecuzione dell'attività agricola e/o all'eliminazione del pericolo incombente su persone, animali o cose, in seguito ad eventi calamitosi naturali non prevedibili, quali frane, erosioni, alluvioni, straripamenti e valanghe. Dalla relativa spesa ammissibile a contributo sono esclusi i danni causati alle produzioni agricole.
2. La somma urgenza può essere dimostrata da una perizia asseverata a firma di un tecnico abilitato alla libera professione, da una relazione a firma di un geologo, anche dipendente dalla pubblica amministrazione, da un'ordinanza o comunicazione del sindaco competente per territorio oppure direttamente dalla relazione di sopralluogo preliminare compilata dal tecnico istruttore della pratica di contributo.
3. Le iniziative possono essere intraprese previa autorizzazione scritta rilasciata dal dirigente della struttura competente, su accertata disponibilità di bilancio, per importi non superiori a 20 mila euro, IVA e spese tecniche escluse. Non è consentito, ai beneficiari del contributo di cui all'art.

38, comma 1, dei presenti criteri di applicazione, frazionare artificiosamente un medesimo intervento di somma urgenza al fine di sottrarlo alla disciplina degli appalti pubblici.

4. I lavori di somma urgenza devono essere rendicontati entro otto mesi dal verificarsi dell'evento che ne ha determinato la causa o, in mancanza di tale data, dall'autorizzazione scritta del dirigente della struttura competente di cui al precedente comma 3.
5. La mancata trasmissione, senza comprovati e giustificati motivi, dei documenti di spesa entro il termine di cui al precedente comma 4 fa decadere il soggetto richiedente dal diritto di accedere al contributo.

Art. 15
Sospensione e revoca del contributo

1. Nelle more dell'accertamento di un eventuale mancato rispetto, in tutto o in parte, delle condizioni, obblighi e scadenze di cui al titolo III della l.r. 32/2007 e di cui ai presenti criteri di applicazione è prevista una sospensione del procedimento per un periodo non inferiore a un mese.
2. Salvo gravi e motivati impedimenti, che il beneficiario è tenuto a dimostrare, il contributo è revocato nel caso di mancata rendicontazione dei lavori entro i due anni finanziari successivi all'ultima quota di finanziamento definita nel provvedimento dirigenziale di concessione del contributo oppure nel provvedimento dirigenziale di conferma dei contributi a suo tempo concessi dalla Giunta regionale. La revoca dei contributi concerne le opere non eseguite, qualora queste non abbiano incidenza sulla razionalità del progetto o dell'intervento nel suo complesso; in caso contrario la revoca è totale.
3. La revoca comporta il disimpegno delle somme non liquidate e l'obbligo di restituire l'intero ammontare del contributo in conto capitale percepito, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità stabilite dalla legge.
4. La restituzione dell'agevolazione, nei casi meno gravi di accertata violazione, può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, su proposta del dirigente della struttura competente. La restituzione o revoca parziale dell'agevolazione è dovuta nei seguenti casi:
   a) in caso di violazione del vincolo di destinazione, d'uso e di alienazione del bene finanziato, la restituzione dell'aiuto è disposta in proporzione al periodo di inadempimento del vincolo accertato, calcolato ai sensi della l.r. 32/2007;
   b) nel caso di iniziative non ultimate nei termini previsti la restituzione dell'aiuto è disposta esclusivamente per gli interventi la cui non ultimazione limiti o comprometta la funzionalità e razionalità ai fini agricoli delle opere o degli acquisti.

   Nelle ipotesi non contemplate dalle precedenti lettere a) e b), le motivazioni che determinano la restituzione o la revoca parziale del contributo erogato sono riportate nel provvedimento dirigenziale di revoca parziale.

CAPO II

AZIENDE AGRICOLE E PROPRIETARI DI TERRENI NON CONDUTTORI

Art. 16
Oggetto e finalità

1. Ad integrazione di quanto stabilito in via generale nel capo I, il presente capo stabilisce specifici criteri di applicazione degli aiuti previsti dall'art. 50, comma 1, lettere a), b) e c) e dall'art. 51 della l.r. 32/2007, con riferimento al settore del miglioramento fondiario.

Art. 17
Tipologie di interventi finanziabili

1. Sono finanziabili le seguenti tipologie di interventi:
   a) costruzione e sistemazione di acquedotti rurali;
   b) costruzione e sistemazione di canali irrigui, impianti di irrigazione e di fertirrigazione, con le limitazioni di cui all'art. 50, comma 4, lettera c), della l.r. 32/2007;
   c) costruzione e sistemazione di strade e piste rurali che consentano la viabilità aziendale e/o pluriaziendale;
   d) costruzione e sistemazione di monorotaie, di teleferiche e di fili a sbalzo che sostituiscono la viabilità rurale;
   e) miglioramento e sistemazione di terreni agrari e di pascoli;
   f) dotazione di attrezzature e macchinari fissi a servizio di impianti irrigui, di monorotaie, di teleferiche e di fili a sbalzo, ad esclusione dei beni finanziabili ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 808 del 25 marzo 2008 – Approvazione dei criteri di applicazione per la concessione degli aiuti di cui al titolo III, capo II, art. 50, comma 1), lettera a), della l.r. 12 dicembre 2007, n. 32 – investimenti nelle aziende agricole – dotazione di attrezzature e macchinari.
2. Gli interventi di cui al precedente comma 1 a servizio di aziende di fondovalle o *mayens* sono finanziati ai sensi dell'art. 50 della l. r. 32/2007.
3. Gli interventi di cui al comma 1 a servizio di alpeggi sono finanziati ai sensi dell'art. 51 della l.r. 32/2007.
4. I parametri di riferimento per la definizione della tipologia di azienda e della coltura praticata sono contenuti nel Sistema Informatico Agricolo Regionale (SIAR).

Art. 18
Beneficiari

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente capo:
   a) i titolari delle aziende agricole regolarmente iscritte all'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane, di cui alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 17 – *Istituzione e gestione del Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane*;

b) i proprietari non conduttori delle strutture o dei terreni destinati all'attività agricola, oggetto di richiesta di finanziamento, regolarmente iscritti, ai fini esclusivamente anagrafici, all'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane, di cui alla suddetta legge.

2. Le forniture di attrezzature e macchinari di cui all'art. 17, comma 1, lettera f) non sono finanziabili ai proprietari di immobili destinati ad attività agricola, non titolari o conduttori di azienda agricola.

Art. 19
Intensità dell'aiuto

1. Per gli interventi realizzati nel fondovalle e nei *mayens* sono concessi contributi in conto capitale, nelle seguenti percentuali:
   a) 50 per cento della spesa ammissibile;
   b) 60 per cento della spesa ammissibile, per gli investimenti sottoscritti da "giovani agricoltori" entro cinque anni dall'insediamento;

2. Per gli interventi realizzati negli alpeggi sono concessi contributi in conto capitale, nelle seguenti percentuali:
   a) 100 per cento della spesa ammessa per interventi diretti alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio aziendale, aventi interesse ambientale, storico e archeologico, quali il restauro e la valorizzazione di manufatti facenti parte di antichi sistemi viari o di convogliamento e accumulo di acqua ad uso potabile e per abbeveraggio bestiame, nonché per le spese e gli oneri di progettazione ad essi inerenti. Nel caso di opere in economia effettuate direttamente dal beneficiario o dai suoi collaboratori nell'attività aziendale non possono essere concessi aiuti per un importo superiore a euro 10.000.
   b) 75 per cento della spesa ammessa per gli interventi di infrastrutturazione dei fabbricati d'alpe mediante costruzione, sistemazione o ammodernamento di acquedotti rurali, strade e piste d'accesso ai fabbricati rurali, costruzione e sistemazione di monorotaie, di teleferiche e di fili a sbalzo che sostituiscono la viabilità rurale, nonché per le spese e gli oneri di progettazione ad essi inerenti, purché si tratti di interventi che non comportino aumento della capacità produttiva aziendale.
   c) 50 per cento della spesa ammessa per gli interventi che comportano aumento della capacità produttiva aziendale e per le spese e gli oneri di progettazione ad essi inerenti; detto limite è incrementato di ulteriori 10 punti percentuali se l'iniziativa è effettuata da "giovani agricoltori" entro cinque anni dall'insediamento.

3. I requisiti per l'ottenimento della maggiorazione prevista per i "giovani agricoltori", cioè per coloro che rispettano i criteri previsti dall'art. 22 del regolamento CE n. 1698/2005, devono essere dimostrati all'atto della presentazione della domanda di determinazione della spesa ammissibile a contributo di cui all'art. 11 dei presenti criteri di applicazione. Possono quindi beneficiare della maggiorazione prevista gli agricoltori:

   a) di età inferiore a 40 anni che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di titolare dell'azienda;

   b) che realizzano un investimento entro i cinque anni dall'insediamento;

   c) che possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate;

   d) che presentano un Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola;

   e) che rispondono a tutti gli altri requisiti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 792 del 26 marzo 2010.

4. La qualifica di "giovane agricoltore" si estende anche alla società agricola costituita da un giovane agricoltore, con le limitazioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 792 del 26 marzo 2010.
5. L'interesse ambientale, storico e archeologico degli interventi di cui al comma 2, lettera a), è attribuito dai competenti uffici della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali, ai sensi della vigente normativa.

Art. 20
Requisiti e condizioni di ammissibilità a contributo

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo le aziende agricole e i proprietari non conduttori che possiedono i seguenti requisiti:

   a) In caso di impresa individuale, il titolare deve:
   - essere titolare di partita IVA con classificazione delle attività economiche "01";
   - essere iscritta all'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane, di cui alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 17;
   - operare in Valle d'Aosta con proprie unità aziendali, intendendo con esse fondi e strutture, anche articolate su più immobili, finalizzate allo svolgimento dell'attività agricola;
   - soddisfare i parametri di redditività agricola e dimensione aziendale minima come definiti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2128 del 6 agosto 2010;
   - dichiarare di avere la titolarità dei beni immobili sui quali si effettuano i miglioramenti fondiari oggetto di contributo; in alternativa, è ammessa la comproprietà con un membro della famiglia agricola (coniuge o parente entro il primo grado) e, nel qual caso, entrambi saranno titolari del vincolo di destinazione.

   b) In caso di società, questa deve:
   - essere titolare di partita IVA con classificazione delle attività economiche "01";
   - essere iscritta all'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane, di cui alla l.r. 17/2003;
   - operare in Valle d'Aosta con proprie unità aziendali, intendendo con esse fondi e strutture, anche articolate su più immobili, finalizzate allo svolgimento dell'attività agricola;
   - soddisfare i parametri di redditività agricola e dimensione aziendale minima come definiti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2128 del 6 agosto 2010;
   - dichiarare di avere la titolarità dei beni immobili sui quali si effettuano i miglioramenti fondiari oggetto di contributo;
   - la costituzione della stessa deve essere comprovata da un atto pubblico dal quale emerga che la durata minima è almeno pari al vincolo temporale di destinazione e d'uso previsto.

   c) In caso di giovane agricoltore che conduce, per la prima volta, rispettivamente in qualità di titolare o legale rappresentante di:
   - un'impresa individuale, egli deve essere:
     - essere titolare di partita IVA con classificazione delle attività economiche "01";
     - essere iscritto all'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane, di cui alla l.r. 17/2003;
   - una società, questa deve essere:
     - essere titolare di partita IVA con classificazione delle attività economiche "01";
     - essere iscritta all'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane, di cui alla l.r. 17/2003.

Ai fini dell'estensione della qualifica di "giovane agricoltore" all'intera società, la società stessa deve avere i requisiti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 792 del 26 marzo 2010.

d) In caso di proprietario non conduttore, lo stesso deve:
- far coltivare i terreni ad un'azienda agricola avente i requisiti di redditività;
- essere iscritto, ai fini esclusivamente anagrafici, all'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane, di cui alla l.r. 17/2003;
- dichiarare di avere la titolarità dei beni immobili oggetto di contributo; in caso contrario deve dimostrare di avere le necessarie autorizzazioni ad eseguire i lavori rilasciate dai proprietari o comproprietari dei beni sui quali si effettuano i miglioramenti fondiari oggetto di contributo.

e) In caso di piccolo proprietario coltivatore, lo stesso deve:
- coltivare una superficie pari ad almeno 2500 mq riunita in un unico fondo oppure suddivisa in più appezzamenti limitrofi tra loro e funzionali all'attività agricola;
- dichiarare di coltivare i terreni per autoconsumo oppure, nel caso di colture foraggere, dichiarare che i relativi prodotti dello sfalcio sono conferiti presso un'azienda agricola con indirizzo zootecnico;
- essere iscritto, ai fini esclusivamente anagrafici, all'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane, di cui alla l.r. 17/2003;
- dichiarare di avere la titolarità dei beni immobili oggetto di contributo; in caso contrario deve dimostrare di avere le necessarie autorizzazioni ad eseguire i lavori rilasciate dai comproprietari o usufruttuari dei beni sui quali si effettuano i miglioramenti fondiari oggetto di contributo.

2. Le informazioni e i dati contenuti nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), di cui alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 17, sono utilizzati dalla struttura regionale competente ai fini dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi di competenza relativi ai soggetti iscritti, salva diversa valutazione o integrazione dei dati disponibili e comunque necessari. Qualora, dopo la presentazione della domanda di determinazione della spesa ammissibile a contributo, si verifichino variazioni rispetto a quanto dichiarato nel piano colturale, il beneficiario è tenuto ad aggiornare la situazione aziendale.

3. I terreni e le strutture oggetto di intervento devono essere inseriti nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), di cui alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 17.

4. Nel caso di interventi a servizio di fabbricati in fase di costruzione o ristrutturazione, non ancora affidati in gestione, e di miglioramenti fondiari realizzati da enti pubblici, il proprietario si impegna, entro un anno dalla conclusione delle opere, ad ottemperare a quanto previsto al comma 3. Farà fede il certificato di ultimazione dei lavori emesso dal direttore dei lavori oppure, in mancanza, la data di liquidazione del saldo del contributo.

5. Il richiedente titolare di azienda agricola deve essere conduttore unico di tutti i terreni oggetto della richiesta e il proprietario, non conduttore agricolo, deve avere la piena disponibilità dei terreni oggetto di intervento. In entrambe le ipotesi, nel caso di realizzazione di bonifiche agrarie o di impianti di irrigazione possono essere ammessi a finanziamento anche interventi su superfici gestite da altra azienda agricola, previo consenso di quest'ultima, qualora la loro esclusione dal comprensorio di bonifica comprometta la razionalità e l'organicità dell'intervento stesso e qualora la superficie in argomento risulti inferiore rispetto a quella direttamente coltivata dal richiedente.

6. Gli interventi ammissibili a contributo che, per la loro specificità, interessano due o più aziende agricole e devono essere realizzati contemporaneamente, possono essere finanziati in quota parte ai singoli beneficiari su presentazione di un unico progetto, fermo restando che ognuno di

essi dovrà presentare la propria domanda di aiuto. Le percentuali di partecipazione ai lavori e della conseguente rendicontazione degli stessi saranno comunicate dai beneficiari alla struttura competente in sede di presentazione della domanda di determinazione della spesa ammissibile.

7. Dopo il provvedimento dirigenziale di concessione del contributo non saranno ammessi subentri al titolare della domanda di contributo, salvo cause di forza maggiore e altri gravi motivi. La richiesta, debitamente motivata, deve essere inoltrata alla struttura competente prima della liquidazione di qualsiasi contributo e le condizioni di subentro saranno stabilite dalla Giunta regionale su proposta del dirigente della struttura competente.
8. Per titolarità dei beni immobili necessaria per accedere al contributo si deve intendere sia la nuda proprietà, sia l'usufrutto del bene in questione.
9. Gli interventi sono ammissibili a finanziamento qualora non siano stati realizzati prima dell'approvazione del contributo da parte della Giunta regionale, salvo il caso di iniziative intraprese per ragioni d'urgenza al fine di garantire la prosecuzione dell'attività agricola o di prevenire danni a persone, animali o cose, le quali possono essere avviate a seguito di specifica autorizzazione secondo le procedure previste dall'art. 14.
10. I beneficiari del contributo di cui all'art. 18, per i miglioramenti fondiari eseguiti su terreni non di loro proprietà, devono dichiarare di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni e delle deleghe ad eseguire i lavori da parte dei relativi proprietari.

Art. 21
Limitazioni di carattere generale

1. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile sono previste le seguenti limitazioni di carattere generale:
   a) il limite massimo di aiuto concedibile ad ogni singolo beneficiario è pari a 500 mila euro nel corso di tre esercizi finanziari consecutivi; tale limite riguarda tutte le misure di aiuto previste dall'art. 50 della l.r. 32/2007;
   b) gli impianti di irrigazione a pioggia di tipo fisso sono ammessi a contributo esclusivamente su terreni inseriti in zona E dei piani regolatori;
   c) non sono ammissibili spese per interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, né per singole categorie d'opera che presentano carattere di ripetitività, anche se tali lavori sono da eseguirsi su intere opere di miglioramento fondiario esistenti;
   d) come norma generale, non possono essere concessi aiuti per la mera sostituzione di dotazioni preesistenti; non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che riguardano macchinari o attrezzature con almeno 10 anni di vita;
   e) non è ammissibile a finanziamento l'acquisto di macchinari e attrezzature usati, nemmeno a servizio di impianti tecnologici fissi;
   f) ai sensi dell'art. 50, comma 4, lettera c) della l.r. 32/2007, è vietata la concessione di aiuti per la realizzazione di drenaggi (da intendersi come ricerca di sorgenti e di polle sorgive da sfruttare per motivi irrigui), impianti e opere per l'irrigazione, a meno che tali interventi consentano di ridurre di almeno il 25% il precedente consumo di acqua; per precedente consumo d'acqua si intende la media dei consumi idrici calcolati sulla base di un numero significativo di anni, in relazione al tipo di coltura praticato;
   g) fermo restando il divieto di cui alla lettera f), sono ammissibili a finanziamento anche gli impianti irrigui realizzati su terreni incolti a condizione che:
      1. l'intervento di miglioramento fondiario, considerata la sua natura ed estensione, possa definirsi comprensoriale e includa la rimessa a coltura dei terreni abbandonati;
      2. la superficie degli incolti inclusi nel comprensorio di riferimento sia inferiore a quella dei terreni già coltivati e irrigati;

3. anche i terreni incolti siano assegnatari dei diritti d'irrigazione o, in alternativa, il riconoscimento di detti diritti da parte dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica sia in corso (domanda di riconoscimento già depositata presso il competente ufficio);
4. sia dimostrato il risparmio idrico, pari ad almeno il 25%, riferito alla dotazione irrigua totale del comprensorio sul quale si intende realizzare l'impianto irriguo; non possono, pertanto, essere concessi aiuti per la realizzazione di impianti di irrigazione su terreni non oggetto di interventi comprensoriali che al momento della presentazione della domanda risultano totalmente privi di diritti irrigui;

h) gli oneri per lavori in economia svolti direttamente dal titolare dell'azienda agricola, da un coadiuvante familiare, nonché da maestranze alle sue dipendenze sono soggetti alle limitazioni di cui all'art. 26.

Art. 22
Oneri non ammissibili a contributo

1. Non sono ammesse a contributo domande il cui importo degli investimenti risulti inferiore a cinquemila euro, IVA e spese accessorie escluse.
2. Tale importo minimo è ridotto a duemilacinquecento euro nel caso di opere necessarie al ripristino dei danni causati da gravi eventi atmosferici e/o naturali, con esclusione di qualsiasi onere relativo al mancato guadagno in seguito a perdite di produzione, e nel caso di impianti di irrigazione a goccia effettuati su colture specializzate non annuali.
3. Non sono ammissibili ad agevolazione le iniziative comprovate da documenti contabili, fatture, e documenti di trasporto dai quali risulti l'inizio dei lavori o l'effettuazione delle forniture prima del provvedimento dirigenziale di concessione del contributo, fatte salve le spese tecniche propedeutiche alla presentazione della domanda stessa e quanto previsto dall'art. 14 dei presenti criteri di applicazione. In ogni caso non sarà preso in considerazione alcun pagamento effettuato dal beneficiario in data anteriore a quella di entrata in vigore della l.r. 32/2007.
4. Nel caso di interventi autorizzati ai sensi dell'art. 70, comma 3, della l.r. 32/2007, non sono ammissibili ad agevolazione le iniziative comprovate da documenti contabili, fatture e documenti di trasporto dai quali risulti l'inizio delle attività intraprese o le forniture in data antecedente all'autorizzazione preliminare rilasciata dal dirigente della struttura competente, ai sensi dell'art. 14 dei presenti criteri di applicazione.
5. L'IVA, così come le altre categorie d'imposte, tasse e oneri, non può essere ammessa a contributo, fatta eccezione per i casi in cui non sia recuperabile e venga quindi sostenuta effettivamente e definitivamente dal beneficiario del contributo, ai sensi della vigente normativa fiscale.

Art. 23
Contenuti progettuali

1. Il progetto deve essere redatto in modo da illustrare le finalità dell'intervento, la sua rilevanza ambientale, agronomica, economica, le sue caratteristiche tecniche, di costo e di cantierabilità, le opportunità imprenditoriali.

Art. 24
Determinazione della spesa ammissibile a contributo

1. La spesa ammissibile a contributo è determinata di norma in conformità all'elenco prezzi regionale per l'esecuzione delle opere pubbliche e, in assenza di parametri di riferimento, mediante puntuali analisi.
   Per la determinazione della spesa ammessa a contributo è applicato il massimale di 10,00 €/mq riferito alla superficie effettivamente interessata dalle opere. Il massimale in questione può essere superato qualora si debba ricorrere alla ricostruzione di muri di terrazzamento esistenti danneggiati in seguito ad evento calamitoso o qualora, oltre all'attività agricola sugli appezzamenti interessati, risulti opportuno mantenere il territorio in condizioni di sufficiente sicurezza.
2. Secondo il tipo di investimento proposto, alla spesa ammessa così determinata, sono applicati i massimali di spesa fissati con riferimento alla superficie effettivamente interessata dalle opere di miglioramento fondiario oppure ad altri parametri tecnici o agricoli. Le modalità di applicazione del massimale di spesa di cui al comma 1 è stabilito con provvedimento dirigenziale.
3. Oltre all'importo delle opere compongono la spesa ammessa anche le seguenti voci:
   a) eventuali spese per imprevisti, nella misura massima del 5%, che, per essere finanziate, dovranno essere debitamente giustificate all'atto della richiesta di liquidazione dell'aiuto;
   b) l'importo dei costi, IVA esclusa, contributo previdenziale incluso, inerenti agli oneri di progettazione, direzione lavori, perizie geologiche, eventuali altri oneri derivanti dall'adeguamento del progetto a sopravvenute modificazioni di legge, nel limite delle seguenti percentuali:
      - importo ammesso per spese tecniche 10%
      - riduzione per procedure autorizzative semplificate –2%
      - maggiorazione per lo studio di impatto ambientale +4%
      - maggiorazione per progettazione della sicurezza +2%;
   c) l'imposta sul valore aggiunto che risulta effettivamente e definitivamente sostenuta dal richiedente, beneficiario del contributo.

Art. 25
Inizio dei lavori

1. Il richiedente è tenuto ad avviare i lavori entro un anno dalla data del provvedimento dirigenziale di concessione del contributo; il rispetto di tale termine deve essere dimostrato mediante presentazione della copia della dichiarazione d'inizio lavori o dichiarazione di inizio attività inoltrata al comune competente. Nel caso di lavori che non richiedano titolo abilitativo né direzione lavori, il richiedente deve produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
2. Gli interventi che riguardano esclusivamente l'acquisto di attrezzature e macchinari devono essere rendicontati entro e non oltre un anno dalla data del provvedimento dirigenziale di concessione del contributo.
3. Nel caso di iniziative intraprese per ragioni d'urgenza al fine di garantire la prosecuzione dell'attività agricola o di prevenire danni a persone, animali o cose, l'inizio lavori potrà avvenire successivamente alla data di rilascio della specifica autorizzazione da parte del dirigente della struttura competente.
4. Per cause di forza maggiore o per particolari impedimenti, il beneficiario ha facoltà di richiedere al dirigente della struttura competente una proroga dei termini.

Art. 26
Prestazioni di manodopera e di macchinari aziendali

1. Richiamate le finalità di cui al Titolo III, art. 46, della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32, e ai sensi all'art. 70, comma 5, della suddetta legge, le opere in economia – intese come prestazioni volontarie di manodopera e di macchinari aziendali effettuate direttamente dal beneficiario o dai suoi collaboratori – possono essere ammesse ad agevolazione, qualora siano riconducibili alla normale attività svolta dall'imprenditore agricolo. Per normale attività si intende quella che l'imprenditore agricolo è in grado di porre in essere, disponendo di attrezzature e professionalità sufficienti, con il lavoro proprio, della sua famiglia e dei suoi dipendenti, secondo le vigenti disposizioni di legge.

2. Ai fini della definizione degli importi ammissibili a contributo, il valore delle prestazioni in economia effettuate direttamente dal beneficiario o dai suoi collaboratori è determinato da opere computate in prevalenza "a misura" utilizzando il prezziario regionale di cui all'art. 42 della l.r. 12/1996 e successive modificazioni o, in mancanza, i parametri di riferimento e i costi standard determinati dalla Commissione tecnica di cui all'art. 2 dei presenti criteri applicativi.
   Per le lavorazioni da computarsi "a misura", all'importo previsto dal prezziario regionale, si applicherà una riduzione del 26,5%, relativa all'utile d'impresa e alle spese generali non riconosciute all'imprenditore agricolo.
   Per particolari lavorazioni, non ricomprese nei prezziari di riferimento, è ammessa una valutazione sulla base del tempo effettivamente impiegato e della tariffa oraria di riferimento.

3. Le tipologie delle opere per il riconoscimento delle prestazioni volontarie di manodopera e di macchinari aziendali – ammissibili a contributo e riconducibili alla normale attività agricola – nonché le percentuali dei costi di incidenza della manodopera, dei macchinari aziendali e dei relativi materiali, sono determinati con provvedimento dirigenziale. Nelle more di adozione del suddetto provvedimento, il cui contenuto dovrà essere concordato a livello di Dipartimento, la Commissione tecnica procederà a definire temporaneamente quanto sopra previsto.

4. Il materiale necessario per l'esecuzione delle opere in economia deve essere documentato da fatture quietanzate oppure da scontrini parlanti che dovranno essere allegati alla contabilità dei lavori eseguiti. Il loro valore non contribuisce a determinare il massimale di cui al comma 8 del presente articolo.

5. Le attrezzature e le macchine operatrici utilizzate per i lavori in economia devono essere in carico all'azienda, anche attraverso una disponibilità temporanea. In caso contrario deve essere prodotta idonea documentazione che ne dimostri il noleggio; tali importi di spesa, che saranno oggetto di fatturazione a parte, non concorreranno al calcolo del massimale di cui al comma 8.

6. Le prestazioni volontarie eseguite da coadiuvanti agricoli, membri della famiglia agricola, salariati, lavoratori aziendali e, più in generale, da collaboratori individuati dalla vigente normativa, sono ammissibili a contributo solamente qualora il beneficiario del contributo sia titolare di un'azienda agricola, regolarmente iscritta all'anagrafe delle aziende agricole di cui alla l.r. 17/2003.

7. In sede di presentazione della domanda di determinazione della spesa ammissibile a contributo, le prestazioni di manodopera e di macchinari aziendali in economia devono essere distinte dai lavori affidati ad altre imprese, che saranno invece oggetto di contabilità e di fatturazione separata.
   La mancata distinzione o dichiarazione che individua, in origine, le categorie d'opera dei lavori che il richiedente intende realizzare per proprio conto e con i propri mezzi, preclude il diritto di beneficiare dell'agevolazione prevista per detti lavori.

8. Le prestazioni complessivamente effettuate in economia, nell'ambito degli investimenti aziendali finanziabili ai sensi della legge regionale 32/2007, sono ammissibili nel limite massimo di 50 mila euro annui.
9. I documenti abilitativi, previsti dalla vigente normativa urbanistica e di pianificazione territoriale, dovranno riportare, tra gli esecutori delle opere ammissibili a finanziamento, anche il nominativo del beneficiario del contributo. In caso contrario le opere in economia non saranno ammissibili a contributo.
10. Al fine di ottenere il contributo, in acconto o a saldo, relativo ai lavori eseguiti in economia deve essere prodotta la seguente documentazione:
    a) lista delle prestazioni volontarie della manodopera aziendale e dei mezzi d'opera, per le opere eventualmente computate "a tempo", documento eventualmente redatto come autocertificazione del beneficiario del contributo;
    b) contabilità dei lavori da valutarsi "a misura" con l'indicazione delle percentuali dei costi di incidenza della manodopera, dei macchinari aziendali e dei materiali;
    c) certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un tecnico abilitato alla libera professione;
    d) fatture quietanzate del materiale utilizzato e dei mezzi d'opera presi a noleggio presso terzi.

    La documentazione di cui alle lettere a), b) e c) può essere prodotta in forma semplificata, considerato l'importo e/o la complessità dell'opera oggetto di contributo, previa autorizzazione del responsabile dell'istruttoria.

Art. 27
Modalità di pagamento

1. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi finanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti ad un progetto approvato, deve utilizzare le seguenti modalità:

    a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite;

    b) Assegno. Tale modalità, per quanto sconsigliata, può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è richiesta copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;

    c) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

d) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

2. Nella fase di controllo delle fatture e/o della documentazione contabile equivalente in originale, è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al pertinente regime di aiuto. Tale disposizione può essere disapplicata qualora la struttura competente si doti di apposito software, condiviso da tutti gli uffici dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali che operano sul PSR 2007-2013, al fine di registrare gli estremi delle fatture ammesse a beneficiare del pubblico aiuto.
3. Per gli importi di spesa che non superino i 5 mila euro, tasse incluse, per ogni fattura, ricevuta o scontrino parlante, la "dichiarazione liberatoria per fatture" redatta su carta intestata e rilasciata dal creditore, oppure l'autocertificazione del beneficiario del contributo, possono sostituire la quietanza rilasciata dagli istituti. Sono fatte salve le norme vigenti in materia di utilizzo del denaro contante.
4. Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale. Ai fini della loro verificabilità e controllabilità, queste devono corrispondere a "pagamenti effettivamente effettuati", comprovati da fatture e relativi giustificativi di pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Art. 28
Erogazione dei contributi

1. Il contributo può essere erogato sulla base di stati di avanzamento dei lavori, nel numero massimo di due, i quali non possono superare complessivamente il 90% dell'importo ammesso. Tale limitazione non è applicabile ai beneficiari, amministrazioni pubbliche, che espletano regolare gara d'appalto.
2. Gli stati di avanzamento dei lavori devono essere documentati da fatture emesse da ditte specializzate ed intestate al beneficiario del contributo, fatta eccezione per i lavori eseguiti direttamente dal soggetto richiedente nei limiti previsti dall'art. 26.
3. La liquidazione degli acconti avviene d'ufficio. Eventuali sopralluoghi "in loco" possono essere effettuati da parte del responsabile dell'istruttoria al fine di verificare, tramite l'effettuazione di controlli a campione, l'effettiva realizzazione delle opere contabilizzate e che non siano state introdotte modificazioni agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, nonché alla natura dei lavori autorizzati.
4. Le spese tecniche possono essere ammesse, dietro presentazione di fattura, in proporzione alle opere realizzate. Non sono ammissibili spese tecniche relative ad opere non realizzate.
5. Le contabilità in conto provvisorio possono dare luogo a liquidazioni in acconto per un importo massimo del 40% sul contributo in conto capitale ammesso.
6. La liquidazione del saldo del contributo concesso avviene successivamente alla quietanza di tutte le fatture emesse in precedenza. Per quietanza si intende uno dei documenti rilasciati al beneficiario del contributo per le modalità di pagamento adottate e previste all'art. 27 delle presenti norme di attuazione.

Art. 29
Variazioni in corso d'opera

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse a contributo esclusivamente qualora non introducano modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto di contributo e non comportino un maggiore costo complessivo dell'opera.
2. Eventuali maggiori costi, accertati in fase di esecuzione, possono pertanto essere ammessi, nel rispetto del contributo stanziato e degli eventuali massimali di spesa previsti, operando economie su lavori che non pregiudicano la razionalità degli interventi.
3. Le varianti in corso d'opera non preventivamente autorizzate dall'autorità comunale competente per territorio possono comportare la revoca del contributo ai sensi dell'art. 15.

Art. 30
Ultimazione dei lavori

1. Gli interventi oggetto del finanziamento devono essere ultimati in tempo utile affinché la documentazione necessaria al saldo finale sia presentata entro 2 anni finanziari dalla data del provvedimento dirigenziale di concessione del contributo. La relativa domanda di erogazione del contributo, comunque, deve essere trasmessa alla struttura competente entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno finanziario di riferimento.
2. L'intervento che riguardi esclusivamente l'acquisto di attrezzature e macchinari deve essere effettuato e rendicontato entro e non oltre un anno dalla data del provvedimento dirigenziale di concessione del contributo.
3. All'atto della presentazione dello stato finale dei lavori deve essere prodotta la documentazione indicata nell'art. 32 dei presenti criteri applicativi.
4. Per cause di forza maggiore o per particolari impedimenti, il beneficiario ha facoltà di richiedere per iscritto una proroga dei termini al dirigente della struttura competente.

Art. 31
Modalità di liquidazione del saldo

1. L'accertamento dell'avvenuta esecuzione delle opere è effettuato dall'istruttore della pratica, su richiesta del beneficiario del contributo, previa presentazione dei documenti di cui all'art. 32 e previa l'effettuazione di un sopralluogo finale.
2. Il pagamento del saldo è effettuato successivamente al collaudo dell'opera oltre, beninteso, all'avvenuta presentazione da parte del beneficiario della puntuale e precisa rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intero progetto.
   Ogni progetto completo della relativa documentazione è sottoposto al vaglio degli uffici competenti i quali, oltre a determinarne la spesa ammessa, procedono ad un esame generale della pratica e dei lavori compiuti e, sulla scorta degli atti contabili, nonché del certificato di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori, propongono la liquidazione delle somme spettanti.
3. A seguito dell'approvazione dell'investimento, eventuali variazioni in corso d'opera, che mettessero a rischio la razionalità del progetto, ne modifichino la natura e gli obiettivi prefissati, possono dar luogo alla revoca dei finanziamenti.

4. La spesa effettivamente ammessa a contributo, in sede di determinazione della rata di saldo da erogare, sarà data dalla sommatoria delle seguenti voci, così ricalcolata:
   a) importo ammesso delle opere edili, agronomiche e infrastrutturali ammesse a contributo – calcolato sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati e applicando i prezzi approvati, al netto dell'eventuale ribasso offerto dalla ditta esecutrice – risultante dalla redazione dello stato finale dei lavori;
   b) importo delle eventuali prestazioni volontarie di manodopera e mezzi d'opera da giustificarsi secondo le modalità impartite dall'art. 26 delle presenti norme;
   c) importo degli oneri di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, della direzione e collaudazione dei lavori, dell'eventuale perizia geologica e della redazione del piano di sicurezza dei lavori, ove previsto dalla vigente normativa, da giustificarsi con regolari fatture intestate al beneficiario in sede di collaudo e da ammettersi fino all'importo massimo indicato nell'art. 24 dei presenti criteri.

Art. 32
Documenti occorrenti per la liquidazione del saldo

1. Per la liquidazione del saldo occorre esibire, entro due anni finanziari dalla data dell'impegno di spesa, la seguente documentazione tecnica e amministrativa:
   a) contabilità finale dei lavori, completa di libretto delle misure, disegni di contabilità e computo metrico analitico consuntivo;
   b) nel caso di prestazioni volontarie non retribuite eseguite da aziende agricole, la documentazione di cui all'art. 26 delle presenti norme;
   c) certificato di collaudo statico del cemento armato (qualora siano previste opere in c.a.);
   d) relazione sul conto finale;
   e) certificazione di conformità dei lavori alle prescrizioni contrattuali oppure certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal direttore dei lavori;
   f) originale delle fatture quietanzate e dei relativi documenti di cui all'art. 27 che ne dimostrano il pagamento;
   g) elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa (fatture e quietanze) con gli estremi dei pagamenti effettuati;
   h) in alternativa ai giustificativi di spesa e per fatture il cui valore, IVA inclusa, sia inferiore a 5 mila euro, la dichiarazione liberatoria della ditta esecutrice dei lavori o del venditore;
   i) certificati di conformità per i macchinari acquistati.
2. Nel caso di interventi poco complessi e quando non occorre la nomina di un direttore dei lavori, il responsabile dell'istruttoria può direttamente procedere alla misurazione e contabilizzazione delle opere o delle forniture eseguite.

Art. 33
Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione

1. I soggetti beneficiari e i proprietari dei beni agevolati non possono mutare la destinazione e l'uso dichiarati, prima che siano decorsi:
   a) cinque anni dalla data di acquisto, nel caso di attrezzature e macchinari;
   b) quindici anni dalla data di ultimazione dei lavori, nel caso di interventi di miglioramento fondiario e di realizzazione di infrastrutture aziendali.
2. Qualora il beneficiario sia anche conduttore dei beni oggetto di finanziamento, questi si impegna altresì a non alienare o cedere i beni agevolati separatamente dall'azienda.

3. I proprietari dei beni agevolati sono tenuti a presentare dichiarazione di impegno a utilizzare per finalità agricole, direttamente o tramite terzi, le superfici oggetto di finanziamento per tutta la durata del vincolo di destinazione previsto.
4. La modificazione delle qualità colturali dichiarate ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione è consentita nel caso si configuri come attività agricola e comporti un aumento delle giornate lavorative unitarie.
5. È possibile autorizzare con deliberazione della Giunta regionale, prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, la cessione, separatamente dall'azienda, dei beni finanziati ovvero il mutamento della destinazione o dell'uso dichiarati, fatti salvi i vincoli di destinazione urbanistica, qualora:
   a) sopravvengano gravi e comprovati motivi;
   b) la cessione favorisca la ricomposizione volontaria o il riordino fondiario;
   c) si tratti di cessione di terreni agricoli ad imprenditori agricoli regolarmente iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui alla l.r. 17/2003.
6. Qualora, prima del termine fissato dal comma 1, si dovesse verificare un esproprio dei beni immobili per pubblica utilità o per altre cause legate al miglioramento dei fondi nell'ambito dell'attività statutaria dei consorzi di miglioramento fondiario, il vincolo decade automaticamente. Sarà cura del proprietario segnalare tempestivamente all'anagrafe delle aziende agricole la variazione.

Art. 34
Controlli

1. Il controllo sui tempi e sulle modalità di attuazione delle iniziative oggetto di agevolazione, in conformità all'art. 72 della l.r. 32/2007, è effettuato dal responsabile dell'istruttoria sul 100% delle domande in corso di istruttoria. Eventuali inadempienze sono segnalate al dirigente della struttura competente, il quale procede ad attivare, se necessario, le procedure di sospensione e revoca del contributo ai sensi dell'art. 15 dei presenti criteri di applicazione.
2. Il controllo sulle dichiarazioni rese dal beneficiario del contributo in sede di presentazione della domanda di determinazione della spesa ammessa oppure di trasmissione della domanda di erogazione dell'aiuto verrà effettuato "in itinere" dal responsabile dell'istruttoria ogni qualvolta sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Gli altri controlli "ex-post" sono effettuati ai sensi dell'art. 72 della legge regionale 32/2007 e dell'art. 33 della legge regionale 19/2007 da funzionari o tecnici che non hanno preso parte alla determinazione della spesa ammissibile, né alla liquidazione del contributo. Le modalità per l'effettuazione dei controlli e il numero di campioni da sottoporre all'accertamento, se non disciplinati a livello di Dipartimento, sono determinati con provvedimento dirigenziale.
3 Il controllo "a tavolino" delle contabilità presentate e dei documenti allegati, ai fini dell'ottenimento dell'erogazione del contributo, viene realizzato sul 100% delle domande finanziate e consiste nel verificare che:
   a) la documentazione tecnica, amministrativa e contabile trasmessa sia completa;
   b) le modalità di contabilizzazione dei lavori eseguiti siano conformi a quanto prescritto dalle vigenti norme in materia e che i disegni contabili risultino di facile lettura;
   c) i prezzi siano in linea con quelli ammessi in sede di istruttoria della pratica e che i nuovi prezzi eventualmente applicati siano ritenuti congrui;
   d) le modalità di rendicontazione delle spese siano conformi a quanto stabilito dai presenti criteri di applicazione.

4. Il controllo cosiddetto “in loco” è finalizzato a verificare che:
   a) gli obiettivi prefissati siano stati, nel loro complesso, conseguiti dal beneficiario del contributo;
   b) la qualità accertabile delle opere visibili sia conforme a quanto previsto in progetto;
   c) i lavori contabilizzati siano realmente terminati;
   d) i riscontri contabili, eseguiti su un campione significativo di voci, corrispondano a quanto trascritto sui documenti contabili e che le misurazioni fatte in cantiere risultino facilmente rintracciabili in tutti i documenti contabili.

Art. 35
Procedura in caso di decesso del titolare di domanda di contributo

1. In caso di decesso del titolare di domanda di contributo il subentro degli eredi è regolato dalle disposizioni indicate di seguito.
   a) Opere già ultimate:
      la liquidazione del contributo viene effettuata a favore degli eredi previa verifica dell’inserimento del corrispondente importo nella successione e dell’impegno degli stessi a rispettare i vincoli previsti.
   b) Opere non ancora eseguite:
      la liquidazione a favore degli eredi del contributo già concesso viene effettuata previa verifica che il contributo sia inserito in successione “sub-condicione” e che gli eredi si impegnino ad effettuare le opere e a rispettare i vincoli previsti.
   c) Opere parzialmente eseguite ed acconto già liquidato:
      il saldo sarà liquidato ad avvenuta ultimazione dei lavori a favore degli eredi previa verifica che il contributo sia inserito in successione" sub-condicione" e che gli eredi si impegnino a rispettare i vincoli previsti.
   d) Opere parzialmente eseguite ed acconto non ancora liquidato:
      l’acconto sarà liquidato agli eredi che si impegnino a completare le opere e a rispettare i vincoli previsti previo inserimento in successione; per il saldo vale quanto descritto nella precedente lettera c).

CAPO III
CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E CONSORTERIE
INFRASTRUTTURE RURALI

Art. 36
Oggetto e finalità

1. Ad integrazione di quanto stabilito in via generale nel capo I, il presente capo stabilisce specifici criteri di applicazione degli aiuti previsti dall'art. 66, comma 1, lettere b, c), d), e), della l.r. 32/2007 con riferimento al settore delle infrastrutture rurali.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono previsti per gli interventi diretti ad assicurare la conservazione e il miglioramento del sistema rurale montano quale risorsa culturale, ambientale ed economica. In particolare, perseguono le finalità di:
   a) incentivare lo sviluppo delle infrastrutture funzionali al settore agricolo;
   b) garantire la stabilità idrogeologica dei terreni agricoli.

Art. 37
Tipologie di interventi finanziabili

1. Sono finanziabili le seguenti tipologie di opere considerate di interesse regionale:
   a) interventi di miglioramento della viabilità rurale, inclusa la costruzione e sistemazione di monorotaie, di teleferiche e di fili a sbalzo che sostituiscono detta viabilità rurale;
   b) sistemazione, miglioramento e bonifica dei terreni agrari;
   c) nuove opere per l'irrigazione dei fondi e interventi di adeguamento della rete irrigua esistente, comprese le opere necessarie a garantire la corretta gestione delle acque superficiali;
   d) realizzazione e sistemazione di acquedotti rurali ad uso potabile e per l'abbeveraggio del bestiame;
   e) interventi comprensoriali di elettrificazione rurale da fonti rinnovabili destinati all'autoconsumo.
2. Le caratteristiche tecniche degli interventi finanziabili potranno essere disciplinate da un apposito provvedimento dirigenziale.
3. La documentazione presentata a corredo dei progetti deve dimostrare la valenza agricola ed economica degli interventi, la loro natura comprensoriale estesa ad almeno cinque aziende agricole o proprietari di fondi, nonché la gestione delle opere da parte dei soggetti beneficiari del contributo.
4. Qualora per la sua particolare natura l'opera proposta possieda una valenza non esclusivamente agricola, l'importo da finanziare è calcolato in quota parte (in percentuale o in millesimi). Quando tale calcolo risulti particolarmente oneroso e complesso è consentito stralciare dal computo metrico estimativo dei lavori le categorie d'opera che non perseguono le finalità contemplate dall'art. 36 dei presenti criteri di applicazione.
5. Quando per comprovata e dimostrata interferenza tecnica il vantaggio derivante dalla costruzione di opere di miglioramento fondiario sia indirizzato anche ad una pubblica amministrazione è consentito finanziare l'intera opera, purché la quota di valenza non prettamente agricola sia contenuta entro il 5 per cento dell'intero importo dei lavori. In questi casi è opportuno che sia stipulata una convenzione, tra l'ente pubblico e il beneficiario del

contributo di cui all'art. 38, comma 1, che disciplini il singolo caso ed eventualmente la futura gestione in comune delle opere.

6. Nell'ambito di applicazione del comma 1 possono essere finanziati anche interventi che presentano carattere di innovazione e sperimentazione.
7. Gli impianti di irrigazione a pioggia di tipo fisso e il miglioramento dei terreni agrari sono ammessi a contributo esclusivamente su terreni inseriti in zona E dei piani regolatori.

Art. 38
Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi i seguenti soggetti attuatori:
   a) consorzi di miglioramento fondiario costituiti o riconosciuti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché disciplinati dalla legge regionale 8 gennaio 2001, n. 3;
   b) le consorterie riconosciute ai sensi della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14, che svolgono attività agro-silvo-pastorale;
   c) enti gestori di opere irrigue aventi personalità giuridica pubblica che, per norma, statuto o consuetudine, amministrano reti idriche incluse nell'art. 37, comma 1, lettera c).
2. Possono altresì beneficiare dei contributi i consorzi privi di riconoscimento giuridico, nella loro qualità di enti gestori di opere irrigue di cui all'art. 37, comma 1, lett. c), purché dotati di uno statuto e di un bilancio.

Art. 39
Intensità dell'aiuto

1. Gli aiuti di cui al presente capo sono concessi mediante contributi in conto capitale nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile, se richiesti dai soggetti di cui all'art. 38, comma 1.
2. Gli aiuti di cui al presente capo sono concessi mediante contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile, limitatamente alle opere irrigue, se richiesti dai soggetti di cui all'art. 38, comma 2.

Art. 40
Requisiti e condizioni di ammissibilità a contributo

1. Gli interventi sono ammissibili a finanziamento qualora:
   a) siano stati oggetto di valutazione preliminare favorevole da parte della struttura competente;
   b) non siano stati realizzati prima dell'approvazione dell'aiuto da parte della Giunta regionale, salvo il caso di iniziative intraprese per ragioni d'urgenza al fine di garantire la prosecuzione dell'attività agricola o di prevenire danni a persone, animali o cose, ai sensi dell'art. 14 dei presenti criteri di applicazione;
   c) siano inclusi in uno specifico programma dei lavori secondo le modalità previste dall'art. 10 dei presenti criteri.
2. Gli interventi finanziabili devono avere carattere collettivo ed interaziendale, ad esclusione di quei lavori che, per la loro particolare natura, si possono configurare come lotti successivi e/o conclusivi di progetti, di più ampio respiro, già favorevolmente avviati con le precedenti programmazioni. L'ente beneficiario dovrà, quindi, dimostrare che le opere di completamento

proposte sono indispensabili al raggiungimento dell'obiettivo a suo tempo prefissato e che la loro gestione sia coerente con le proprie norme statutarie.

3. Sono tuttavia ammesse le spese propedeutiche all'iniziativa per la quale si richiede il contributo, come ad esempio il progetto preliminare delle opere, con le limitazioni di cui agli artt. 44 e 45.

Art. 41
Cause di non ammissibilità a contributo

1. Ai fini della determinazione della spesa finanziabile, ai sensi dell'art. 66 della l.r. 32/2007, non sono ammesse a contributo le seguenti voci:
   a) domande e progetti il cui importo dei lavori risulti inferiore a 10 mila euro, ad eccezione delle spese topografiche relative ai riconfinamenti particellari da eseguire in seguito alla recente bonifica e al miglioramento dei terreni agrari;
   b) spese per interventi di ordinaria e/o di straordinaria manutenzione, di qualunque importo, ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 67 della l.r. 32/2007;
   c) categorie di opere che presentano carattere di ripetitività, assimilabili alle manutenzioni;
   d) opere per le quali il soggetto richiedente avrebbe dovuto attivare un piano annuale di manutenzione, anche se l'importo complessivo dei lavori supera i 10 mila euro;
   e) nuove opere di distribuzione capillare dell'acqua all'interno e nei pressi di nuclei abitati, ad esclusione della condotta adduttrice, dei relativi manufatti riguardanti tale condotta, e ad esclusione degli attacchi irrigui preesistenti, al fine di garantire all'utenza il mantenimento di un servizio già posto in essere.
2. Non sono ammesse a contributo, nella percentuale prevista dall'art. 39, comma 1, le opere realizzate da ditte sulla base di procedure di affidamento non conformi alle norme vigenti in materia di appalti pubblici.

Art. 42
Opere realizzate da consorzi di miglioramento fondiario e consorterie

1. Il rispetto della normativa sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche per progetti di importo fino a 50 mila euro, deve essere garantito qualora le tipologie di interventi finanziabili di cui all'art. 37, comma 1, dei presenti criteri applicativi, siano realizzate dai beneficiari di cui all'art. 38, comma 1, lett. a) e b).
2. Le procedure principali sono contenute, alla data di approvazione dei presenti criteri, nelle seguenti norme:
   a) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
   b) decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
   c) legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, – *Legge regionale in materia di lavori pubblici*, e successive modificazioni e integrazioni.
   d) legge regionale 28 dicembre 2011, n. 36 – Nuova disciplina delle acquisizioni in economia di beni e di servizi.

3. Nell'ambito degli obblighi di pubblicità di cui alle leggi citate nel precedente comma 2, i bandi di gara devono essere pubblicati anche sul sito istituzionale della Regione.

Art. 43
Contenuti progettuali

1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione.
2. Il progetto, nel rispetto della l.r. 12/96 e successive modificazioni, deve essere redatto in modo da illustrare le finalità dell'intervento, la sua rilevanza ambientale, agronomica, economica, le sue caratteristiche tecniche, di costo e di cantierabilità e deve assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento, sia nella fase di costruzione che in sede di gestione.
3. Dovrà, inoltre, essere trasmessa una dichiarazione comprovante la disponibilità dei terreni interessati al miglioramento fondiario e, ai fini del controllo dei vincoli di cui all'art. 71 della l.r. 32/2007, potrà essere richiesto, anche contestualmente alle operazione di controllo, l'elenco dei proprietari e/o degli affittuari dei fondi che hanno beneficiato delle opere di miglioramento, progettate e finanziate, su formato elettronico (ad es. *Shape*)[1].
4. I beneficiari di cui all'art. 38 dei presenti criteri applicativi sono tenuti a presentare copia conforme del verbale dell'Assemblea degli utenti oppure del Consiglio direttivo dal quale risulti:
   a) l'affidamento dell'incarico ad un tecnico libero professionista per la redazione del progetto e per la direzione dei lavori o il semplice richiamo ad un verbale precedente;
   b) l'approvazione del progetto esecutivo e della relativa spesa;
   c) la disponibilità dei terreni e dei manufatti interessati dalle opere;
   d) l'autorizzazione al presidente a presentare formale domanda di contributo presso l'Assessorato Agricoltura e risorse naturali;
   e) l'autorizzazione al tesoriere a riscuotere i contributi e quietanzare i mandati di pagamento;
   f) l'elenco dettagliato delle spese per le quali si richiede il contributo (imponibile dei lavori, IVA, spese tecniche e accessorie).

Art. 44
Determinazione della spesa ammissibile a contributo

1. La spesa ammissibile a contributo è determinata di norma in conformità all'elenco prezzi regionale per l'esecuzione delle opere pubbliche e, in assenza di parametri di riferimento, mediante puntuali analisi.
2. Secondo il tipo di investimento proposto, alla spesa ammessa così determinata, possono essere applicati dei massimali di spesa fissati con riferimento alla superficie effettivamente interessata dalle opere di miglioramento fondiario oppure ad altri parametri tecnici o agricoli.
3. Oltre all'importo delle opere compongono la spesa ammessa anche le seguenti voci:

[1] Sarà cura del beneficiario del contributo, benché non esplicitamente richiesto dai presenti criteri applicativi, cautelarsi nei confronti del proprietario inadempiente mediante la sottoscrizione di apposite clausole di rivalsa, poiché il recupero del contributo può essere effettuato solo nei confronti dei soggetti attuatori di cui all'art. 38, comma 1.

a) importo dei costi inerenti agli oneri di progettazione, direzione lavori, eventuale redazione dei piani di sicurezza dei lavori e perizie geologiche, in proporzione agli importi dei lavori ammessi a beneficiare del contributo e nei limiti stabiliti dal seguente comma 4;
b) spese per l'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori ad evidenza pubblica, nel limite stabilito dal seguente comma 5, con esclusione delle spese inerenti l'affido diretto dei lavori con procedure di somma urgenza;
c) spese per eventuali somme a disposizione della stazione appaltante che, per essere liquidate, dovranno essere preventivamente approvate, debitamente giustificate e contabilizzate all'atto della richiesta di liquidazione dell'aiuto, nella misura massima del 5%, IVA e altri tributi inclusi;
d) l'imposta sul valore aggiunto e altri tributi, calcolati sulle precedenti voci, che risultino effettivamente e definitivamente sostenuti dal soggetto beneficiario del contributo.

4. I massimali relativi agli oneri delle prestazioni professionali sono desumibili, in via provvisoria, dal tariffario in vigore al momento della determinazione della spesa ammissibile a contributo oppure dall'esito di procedure per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, oppure da massimali fissati dai presenti criteri applicativi o con provvedimento dirigenziale.

5. I massimali per le spese legate allo svolgimento delle gare d'appalto sono fissati con provvedimento dirigenziale.

Art. 45
Oneri non ammissibili a contributo

1. Non sono ammissibili a contributo, ai sensi dell'art. 39, comma 1, dei presenti criteri applicativi, anche se regolarmente documentate, le seguenti spese:
   a) le opere e i lavori non appaltati secondo le procedure previste dalla normativa in vigore per i lavori pubblici di interesse regionale oppure manifestamente viziate da procedure difformi a quanto prevede la normativa in vigore;
   b) le opere e i lavori eseguiti senza il provvedimento dirigenziale di concessione del contributo, salvo quanto disposto dall'art. 14 dei presenti criteri di applicazione;
   c) le prestazioni professionali relative ad incarichi non affidati secondo la normativa in vigore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 61 e 62 dei presenti criteri di applicazione;
   d) le prestazioni professionali relative a lavori non realizzati, non eseguiti a regola d'arte oppure non finanziabili ai sensi dei presenti criteri di applicazione;
   e) le tasse e le indennità di occupazione, anche temporanea, di terreni pubblici o privati, necessarie per l'esecuzione delle opere;
   f) gli oneri riguardanti le indennità di esproprio e le convenzioni in genere stipulate con altri soggetti pubblici e privati;
   g) l'IVA e gli altri tributi di legge recuperabili dal beneficiario del contributo;
   h) gli oneri per lavori in economia diretta svolti mediante l'utilizzo di maestranze alle dipendenze del beneficiario del contributo;
   i) i danni alle produzioni agricole e qualsiasi altro onere relativo al mancato guadagno in seguito a perdite di produzione, anche se causati da eventi calamitosi naturali non prevedibili;
   j) i lavori eseguiti in economia dalla ditta appaltatrice che non siano stati rendicontati e contabilizzati contestualmente ad ogni stato d'avanzamento dei lavori presentato per l'ottenimento degli acconti.

Art. 46
Inizio dei lavori

1. Il richiedente è tenuto ad avviare i lavori entro un anno dalla data del provvedimento dirigenziale di concessione del contributo. Il rispetto di tale termine deve essere dimostrato mediante presentazione del verbale di consegna redatto dalla direzione lavori e del certificato di inizio effettivo degli stessi o mediante copia della dichiarazione d'inizio lavori o della dichiarazione di inizio attività inoltrata al comune competente.
2. Gli interventi che riguardino esclusivamente l'acquisto di attrezzature e macchinari devono essere rendicontati entro e non oltre un anno dalla data del provvedimento dirigenziale di concessione del contributo.
3. Nel caso di iniziative intraprese per ragioni d'urgenza al fine di garantire la prosecuzione dell'attività agricola o di prevenire danni a persone, animali o cose, l'inizio lavori potrà avvenire successivamente alla data di rilascio della specifica autorizzazione da parte del dirigente della struttura competente, secondo le norme contenute nell'art. 14 dei presenti criteri di applicazione.
4. I lavori, inoltre, devono essere effettivamente iniziati entro il tempo massimo stabilito dal capitolato speciale d'appalto e, comunque non oltre 45 giorni dalla stipulazione del contratto. Farà fede la data del verbale di consegna dei lavori a firma del direttore degli stessi.
5. Per cause di forza maggiore o per particolari impedimenti, debitamente motivati, il beneficiario ha facoltà di richiedere al dirigente della struttura competente una proroga dei termini di cui al precedente comma 4.
6. La mancata osservanza dei termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo può far decadere il soggetto beneficiario dal diritto di percepire il contributo impegnato.

Art. 47
Condotta e monitoraggio dei lavori

1. Il certificato di inizio dei lavori e il verbale di consegna redatto dalla direzione dei lavori dovranno essere trasmessi alla struttura competente dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali entro 15 giorni dalla data della loro emissione.
2. Inoltre, per tutta la durata di esecuzione delle opere, il beneficiario del contributo è tenuto:
   a) ad osservare le norme dei presenti criteri applicativi;
   b) ad accettare il controllo dei competenti organi statali e regionali sull'attuazione degli interventi e sull'utilizzo dei contributi erogati;
   c) a conservare presso la propria sede e/o il proprio cantiere i seguenti documenti:
      - progetti esecutivi completi di relazioni tecniche, capitolati, computo metrico estimativo, piani operativi di sicurezza, contratto d'appalto e qualsiasi altro documento tecnico-amministrativo inerente ai lavori affidati alla ditta aggiudicataria, ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla prevenzione degli incidenti;
      - stati d'avanzamento dei lavori sottoposti al controllo;
      - qualsiasi autorizzazione necessaria alla realizzazione degli interventi, acquisita sia precedentemente che, eventualmente, durante l'istruttoria dei progetti ed in corso d'opera;
      - tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alle spese sostenute, ai pagamenti effettuati e al finanziamento ottenuto;
   d) a mettere a disposizione dei competenti organi di controllo tutti i documenti inerenti alla pratica di contributo avviata presso l'Assessorato agricoltura e risorse naturali e tutti i

documenti amministrativi di cantiere, ancorché non espressamente richiesti o allegati a detta pratica di finanziamento.

Art. 48
Prestazioni volontarie di manodopera

1. I soggetti beneficiari di cui all'art. 38 non possono percepire alcun contributo per le prestazioni volontarie di manodopera, anche se eseguite per il conseguimento degli obiettivi previsti dall'art. 36. Non sono altresì ammissibili a finanziamento le opere e le prestazioni orarie eseguite da salariati alle dirette dipendenze dei soggetti richiedenti.

Art. 49
Modalità di pagamento

1. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi finanziati, il soggetto beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti ad un progetto approvato, deve utilizzare le seguenti modalità:
   a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;
   b) Assegno. Tale modalità, per quanto sconsigliata, può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è richiesta copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;
   c) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
   d) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
2. Nella fase di controllo delle fatture e/o della documentazione contabile equivalente in originale, è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al pertinente regime di aiuto. Tale disposizione può essere disapplicata qualora la struttura competente si doti di apposito software, utilizzabile da tutti gli uffici dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali che operano sul PSR 2007-2013, al fine di registrare gli estremi delle fatture ammesse a beneficiare del pubblico aiuto.

3. Per gli importi di spesa, che non superino i 1000 euro, tasse incluse, per ogni fattura, ricevuta o scontrino parlante, la liberatoria debitamente firmata e il timbro "pagato" o formule equivalenti apposte sulle fatture, rilasciati dal creditore, oppure l'autocertificazione del legale rappresentante del beneficiario di cui all'art. 38, possono sostituire la quietanza rilasciata dagli istituti. Sono fatte salve le norme vigenti che riguardano l'utilizzo del denaro contante.

Art. 50
Erogazione dei contributi in acconto

1. L'erogazione dei contributi potrà avvenire soltanto sulla scorta delle spese effettivamente sostenute e comprovate da fatture quietanzate, rispondenti alla contabilità dei lavori redatta e sottoscritta dal direttore dei lavori incaricato, oppure previa idonea documentazione tecnico-amministrativa inerente alle forniture eseguite.
2. La quietanza delle fatture può essere trasmessa successivamente all'emanazione del mandato di pagamento da parte della pubblica amministrazione e, comunque, nel termine di 30 giorni dalla data di erogazione del contributo.
   Qualora tale documento non sia emesso dall'istituto bancario o dal tesoriere incaricato in tempo utile, il legale rappresentante del soggetto attuatore di cui all'art. 38 è autorizzato a sottoscrivere apposita autocertificazione di avvenuto pagamento oppure a trasmettere su carta intestata la "dichiarazione liberatoria per fatture" a firma del creditore. Il legale rappresentante non è tuttavia dispensato dal trasmettere, entro 30 giorni dall'emissione della quietanza, la quietanza richiesta.
3. L'erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:
   a) dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario (congiuntamente al responsabile delle procedure di appalto, oppure, quando nominato, al coordinatore del ciclo/responsabile unico del procedimento) dalla quale emerga il tipo di appalto espletato e la legge di riferimento, il numero di ditte invitate o che hanno presentato offerte valide e l'elenco dei nominativi che compongono la Commissione giudicatrice;
   b) copia del contratto d'appalto unitamente al Piano operativo di sicurezza a firma del legale rappresentante della ditta aggiudicatrice;
   c) contabilità dei lavori, completa di libretto delle misure, lista settimanale degli operai, disegni di contabilità, sommario del registro di contabilità, registro di contabilità e stato d'avanzamento dei lavori;
   d) verbale del soggetto beneficiario dal quale emerga l'approvazione dei lavori eseguiti, dell'importo contabilizzato, delle fatture e delle parcelle inerenti alle spese tecniche e accessorie;
   e) dichiarazione del direttore dei lavori (o, quando nominato, del responsabile del procedimento) inerente la qualità dei lavori contabilizzati, la loro rispondenza alle norme contrattuali e l'assenza di varianti in corso d'opera non autorizzate, come da fac-simile predisposto dalla struttura competente;
   f) certificato di pagamento;
   g) originali delle fatture emesse e dei relativi documenti che ne dimostrano il pagamento, salvo la deroga concessa dal comma 2;
   h) elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa (fatture) con gli estremi dei pagamenti effettuati (quietanze);
   i) copia di eventuali varianti in corso d'opera autorizzate ai sensi di legge.

4. Ogni eventuale maggiorazione dei costi dell'investimento rispetto a quelli stabiliti dal provvedimento dirigenziale di concessione del contributo rimane a completo carico del richiedente.
5. La liquidazione degli acconti avviene d'ufficio. Eventuali sopralluoghi "in loco" possono essere effettuati da parte del responsabile dell'istruttoria al fine di verificare, tramite l'effettuazione di controlli a campione, l'effettiva realizzazione delle opere contabilizzate e che non siano state introdotte modificazioni agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, nonché alla natura dei lavori autorizzati.
6. Il contributo previsto può essere erogato in base a stati di avanzamento dei lavori, nel numero massimo di due. Nel caso di erogazione di acconti per un ammontare superiore al 90% dell'importo contrattuale, sarà applicata una trattenuta non superiore a 5 mila euro, al lordo del ribasso d'asta.
7. L'ammontare netto dei lavori ammessi a contributo deve risultare da una contabilità redatta dal tecnico incaricato dal soggetto beneficiario. La contabilità deve essere redatta sulla base delle condizioni contrattuali e in conformità a normative e leggi in materia. L'importo dei lavori deve essere documentato da fatture emesse dall'impresa appaltatrice ed intestate al beneficiario del contributo.
8. L'ammontare complessivo delle spese accessorie (spese tecniche, spese relative all'espletamento delle procedure d'appalto, spese di pubblicazione, ecc.), dovrà rispettare il massimale stabilito dalla spesa ammessa a contributo e finanziata.
9. È autorizzata la liquidazione delle spese relative alla sola progettazione e all'espletamento dell'appalto, a condizione che siano concluse le procedure d'appalto, che sia stato redatto il contratto di aggiudicazione dei lavori e che sia dato effettivo inizio ai lavori stessi. La struttura competente si riserva, tuttavia, la facoltà di recuperare le somme destinate alla progettazione di lavori non eseguiti, anche operando conguagli con i contributi ammessi successivamente per la medesima iniziativa.

Art. 51
Disposizioni relative alle varianti in corso d'opera

1. Le eventuali varianti che il soggetto beneficiario intende apportare al progetto approvato devono essere preventivamente richieste ed autorizzate dalla struttura competente prima della loro realizzazione.
2. Previa autorizzazione di cui al precedente comma 1, possono essere proposte alla struttura competente varianti al progetto autorizzato e finanziato, esclusivamente modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nella percentuale di spesa pari al 20% delle somme previste per ogni gruppo di lavorazioni ritenute omogenee dall'elenco prezzi regionale, fermo restando l'importo originario contrattuale dei lavori.
3. Qualora le varianti al progetto abbiano rilevanza ai fini urbanistici e ambientali, dovranno essere prodotte anche le nuove autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti oppure una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente beneficiario del contributo che ne attesta la regolarità.
4. Le varianti in corso d'opera che comportano un aumento di spesa sono ammissibili esclusivamente nei casi contemplati dalle vigenti norme in materia di appalti pubblici; il loro finanziamento è subordinato all'approvazione della spesa afferente da parte della Giunta regionale.

5. Qualora, al contrario, le varianti proposte dovessero causare una riduzione della spesa a suo tempo ammessa, il contributo viene ridotto in proporzione.

Art. 52
Ultimazione dei lavori

1. La contabilità dei lavori, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata alla struttura competente, entro e non oltre 4 mesi dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori sottoscritto a termine di legge.

Art. 53
Accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori

1. L'accertamento finale dell'avvenuta esecuzione delle opere è effettuato dal responsabile dell'istruttoria, su richiesta del soggetto beneficiario, previa presentazione di formale richiesta corredata dalla necessaria documentazione.
2. Tramite l'accertamento in loco e il controllo a tavolino dei documenti trasmessi dal richiedente si procede alla verifica della contabilità a firma del direttore dei lavori.
3. Di quanto verificato, misurato e controllato in loco il responsabile dell'istruttoria redige una relazione interna che sarà sottoposta all'attenzione del dirigente della struttura competente insieme alla proposta di liquidazione dell'acconto o del saldo del contributo.
4. La proposta di liquidazione del contributo inoltrata dal responsabile dell'istruttoria conterrà tutti i dati necessari all'individuazione delle somme ammesse a finanziamento riguardanti i lavori e le spese accessorie, nonché tutti gli acconti già corrisposti.
5. Qualora la contabilità fatta pervenire dal soggetto beneficiario sia stata firmata con riserva da parte dell'impresa aggiudicataria dei lavori, il responsabile dell'istruttoria, tramite relazione interna scritta, ne informerà il dirigente responsabile del procedimento e addurrà le proprie considerazioni in merito all'accettazione o meno delle riserve e alla liquidazione delle ulteriori somme richieste, il tutto tenuto conto dell'eventuale relazione riservata del coordinatore del ciclo/responsabile unico del procedimento.
6. Sulla base delle considerazioni generali addotte, si provvederà ad autorizzare un collaudo amministrativo da affidarsi ad un tecnico libero professionista esterno alla struttura competente, ai sensi di quanto previsto dal capitolato generale d'appalto, del capitolato speciale d'appalto e delle altre normative vigenti in materia di lavori pubblici.

Art. 54
Liquidazione del saldo

1. Il pagamento del saldo è effettuato successivamente al cosiddetto collaudo dell'opera e all'avvenuta presentazione da parte del beneficiario della puntuale e precisa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intero progetto e verificate dal tecnico istruttore.

Art. 55
Documenti occorrenti per la liquidazione del saldo

1. Per la liquidazione del saldo occorre esibire, nei tempi previsti, la seguente documentazione tecnica e amministrativa:
   a) contabilità finale dei lavori, completa di libretto delle misure, lista settimanale degli operai, disegni di contabilità, sommario del registro di contabilità, registro di contabilità e stato finale dei lavori;
   b) certificato di ultimazione dei lavori;
   c) certificato di collaudo statico del cemento armato (qualora siano previste opere in c.a.);
   d) copia di eventuali varianti in corso d'opera autorizzate ai sensi di legge, qualora il finanziamento sia stato autorizzato dalla struttura competente;
   e) relazione sul conto finale;
   f) certificato di regolare esecuzione dei lavori sottoscritto a termini di legge;
   g) certificato di pagamento;
   h) copia delle fatture quietanzate e dei relativi documenti che ne dimostrano il pagamento;
   i) elenco analitico e riassuntivo dei documenti giustificativi di spesa (fatture) con gli estremi dei pagamenti effettuati.

Art. 56
Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 71 della l.r. 32/2007 e dall'art. 15 dei presenti criteri applicativi:
   a) i consorzi di miglioramento fondiario e le consorterie beneficiari del contributo sono soggetti al vincolo dei 15 anni per quanto concerne il mantenimento della funzionalità delle opere finanziate;
   b) il vincolo dell'utilizzo per almeno 15 anni dell'opera di miglioramento fondiario ai fini della coltivazione dei fondi secondo la buona pratica agricola rimane in capo ai proprietari dei terreni interessati, se coltivati direttamente dagli stessi, o dei conduttori delle aziende agricole ai quali i terreni sono stati dati in locazione[2].
2. Spetta alla Giunta regionale, con propria deliberazione, su richiesta motivata dei beneficiari del contributo di cui all'art. 38, concedere l'autorizzazione al cambio di destinazione, totale o parziale, ovvero d'uso dell'opera finanziata prima che siano decorsi 15 anni dalla data di ultimazione dei lavori o, in mancanza, dalla data di concessione del saldo finale del contributo accordato.

Art. 57
Controlli

1. I controlli amministrativi sui tempi, sulle modalità di attuazione delle iniziative e, in generale, su tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi sono effettuati dai responsabili dell'istruttoria sul 100% delle domande in corso di istruttoria. Eventuali inadempienze del soggetto richiedente sono segnalate al dirigente della struttura competente, il quale procede ad attivare, se necessario, le procedure di sospensione e revoca del contributo di cui all'art. 15.

[2] Il beneficiario del contributo è pertanto invitato a cautelarsi nei confronti del proprietario inadempiente mediante la sottoscrizione di apposite clausole di rivalsa, poiché il recupero del contributo può essere effettuato solo nei confronti dei soggetti attuatori di cui all'art. 38.

2. Il controllo sulle dichiarazioni rese dal beneficiario del contributo in sede di presentazione della domanda di determinazione della spesa ammessa oppure di trasmissione della domanda di erogazione dell'aiuto verrà effettuato "in itinere" dal responsabile dell'istruttoria ogni qualvolta sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Gli altri controlli "ex-post" sono effettuati ai sensi dell'art. 72 della legge regionale n. 32/2007 e dell'art. 33 delle legge regionale n. 19/2007 da funzionari o tecnici che non hanno preso parte alla redazione della spesa ammissibile, né alla liquidazione del contributo. Le modalità per l'effettuazione dei controlli e il numero di campioni da sottoporre all'accertamento, se non disciplinati a livello di Dipartimento, sono determinati con provvedimento dirigenziale.

3. Il controllo "a tavolino" delle contabilità presentate e dei documenti allegati, ai fini dell'ottenimento dell'erogazione del contributo, viene realizzato sul 100% delle domande finanziate e consiste nel verificare che:
   a) la documentazione tecnica, amministrativa e contabile trasmessa sia completa;
   b) le modalità di contabilizzazione dei lavori eseguiti siano conformi a quanto prescritto dalle vigenti norme in materia e che i disegni contabili risultino di facile lettura;
   c) i prezzi siano in linea con quelli ammessi in sede di istruttoria della pratica e che i nuovi prezzi eventualmente applicati siano ritenuti congrui;
   d) le modalità di rendicontazione delle spese siano conformi a quanto stabilito dai presenti criteri di applicazione.

4. Il controllo cosiddetto "in loco" è finalizzato a verificare che:
   a) gli obiettivi prefissati siano stati, nel loro complesso, conseguiti dal beneficiario del contributo;
   b) la qualità accertabile delle opere visibili sia conforme a quanto previsto in progetto;
   c) i lavori contabilizzati siano realmente terminati;
   d) i riscontri contabili, eseguiti su un campione significativo di voci, corrispondano a quanto trascritto sui documenti contabili e che le misurazioni fatte in cantiere risultino facilmente rintracciabili in tutti i documenti contabili.

5. I controlli "ex-post" sul rispetto dei vincoli di cui al precedente art. 56 sono effettuati ai sensi dell'art. 72 della legge regionale n. 32/2007 e dell'art. 33 della legge regionale n. 19/2007 da funzionari o tecnici che non hanno preso parte alla determinazione della spesa ammissibile, né alla liquidazione del contributo. Le modalità per l'effettuazione dei controlli e il numero di campioni da sottoporre all'accertamento sono determinati con provvedimento dirigenziale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E AGGIUNTIVE

Art. 58
Ambito di applicazione

1. Legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32, Titolo III (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale):
   a) articolo 50 (Investimenti nelle aziende agricole), comma 1, lettere a), b), c);
   b) articolo 51 (Conservazione di paesaggi e fabbricati rurali tradizionali);
   c) articolo 66 (Infrastrutture rurali) comma 1, lettere b), c), d), e).

Art. 59
Domande presentate da aziende agricole e da proprietari non conduttori

1. I progetti richiesti dalla struttura competente in data antecedente all'approvazione dei presenti criteri applicativi e trasmessi in tempo utile saranno finanziati, indipendentemente dal loro importo, con le disposizioni contenute nel presente capo.
2. Le spese tecniche (l'importo dei costi, IVA esclusa, contributo previdenziale incluso, inerenti agli oneri di progettazione, direzione lavori, perizie geologiche, eventuali altri oneri derivanti dall'adeguamento del progetto a sopravvenute modificazioni di legge) relative a progetti di importo superiore a 50 mila euro, saranno ammesse a contributo nel limite delle seguenti percentuali da conteggiarsi in forma composta:

– importo ammesso fino a 100 mila euro di lavori	10%
– importo ammesso sull'eccedenza dei 100 mila euro	7%
– riduzione per procedure autorizzative semplificate	–2%
– maggiorazione per lo studio di impatto ambientale	+4%
– maggiorazione per progettazione della sicurezza	+2%.

3. Per quanto concerne le opere autorizzate ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, i progetti ammessi a contributo devono essere portati a compimento e rendicontati entro i due anni finanziari successivi all'ultima quota di finanziamento definita nel provvedimento dirigenziale di concessione del contributo oppure nel provvedimento dirigenziale di conferma dei contributi a suo tempo concessi dalla Giunta regionale, salvo motivati impedimenti, che il beneficiario è tenuto a dichiarare.
4. Salvo deroghe concesse dalla Giunta regionale, non sono ammessi a finanziamento singoli interventi che comportino un aiuto pubblico superiore a 250 mila euro per singolo beneficiario.
5. Le domande di cui all'art. 11, relativamente a progetti richiesti dalla competente struttura, presentate prima dell'approvazione dei presenti criteri applicativi, e per le quali non è stato ancora approvato il relativo finanziamento, possono godere delle condizioni più favorevoli previste dalle nuove norme.

Art. 60
Domande presentate da consorzi di miglioramento fondiario e consorterie

1. L'elenco delle domande favorevolmente istruite e per le quali sono stati richiesti i relativi progetti ai fini del finanziamento è contenuto nella deliberazione della Giunta regionale n. 1920

del 5 ottobre 2012 – *Integrazione e aggiornamento del programma lavori e selezione dei progetti per la programmazione 2007-2013*.

2. Ai progetti di importo lavori superiore a 50 mila euro inseriti nel piano lavori previsto dalla suddetta DGR 1920/2012 e alle relative spese ammesse saranno applicate le norme di cui al presente Capo IV.

Art. 61
Opere realizzate da consorzi di miglioramento fondiario e consorterie e servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

1. Il rispetto della normativa sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ovvero delle norme riguardanti i lavori pubblici di interesse regionale, deve essere garantito qualora le tipologie di interventi finanziabili di cui all'art. 37, comma 1, dei presenti criteri applicativi, siano realizzate da consorzi di miglioramento fondiario costituiti o riconosciuti ai sensi di legge e da consorterie riconosciute ai sensi della l.r. 14/1973, di seguito chiamate anche amministrazioni appaltanti o aggiudicatrici.
2. Come prescrizione generale, l'affidamento e l'esecuzione di opere e di lavori pubblici di interesse regionale, servizi e forniture, garantisce la qualità delle prestazioni e il loro svolgimento in conformità ai principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. L'affidamento rispetta altresì i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità nel rispetto delle modalità di cui alle vigenti normative applicabili ai consorzi di miglioramento fondiario e alle consorterie legalmente costituite.
3. Le procedure per l'espletamento dei bandi di gara e per la condotta dei lavori pubblici di interesse regionale sono contenute, alla data di approvazione dei presenti criteri, nelle seguenti norme:
   a) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*;
   b) decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 – *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante* «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
   c) legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, – *Legge regionale in materia di lavori pubblici*, e successive modificazioni e integrazioni;
   d) legge regionale 28 dicembre 2011, n. 36, – *Nuova disciplina delle acquisizioni in economia di beni e di servizi*.
4. Nell'ambito degli obblighi di pubblicità di cui ai precedenti commi 2 e 3, i bandi di gara devono essere pubblicati anche sul sito istituzionale della Regione.
5. Il bando di gara per l'affidamento e per l'esecuzione di opere e di lavori pubblici di interesse regionale, servizi e forniture, il disciplinare di gara, le autocertificazioni, le dichiarazioni, il capitolato speciale d'appalto e il contratto – documenti mediante i quali si fissano le modalità e le procedure relative all'appalto – devono uniformarsi alle linee guida, ai modelli e ai bandi-tipo previsti dalla normativa in materia, a quelli predisposti dalla Pubblica amministrazione e/o dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.
6. Nei contratti di lavori affidati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da adottarsi quando le caratteristiche oggettive dell'appalto inducano a ritenere rilevanti ai fini

dell'aggiudicazione uno o più aspetti qualitativi – ad esempio, l'organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l'impatto ambientale e la metodologia utilizzata, secondo le indicazioni fornite dalle successive lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k) – il bando di gara stabilisce i valori, ovvero la ponderazione, degli elementi necessari alla valutazione dell'offerta che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo, e più presisamente:

a) l'elemento prezzo, al quale deve essere affidato un giusto peso (in ogni caso non inferiore a 30/100), graduato secondo principi di proporzionalità e progressività, con divieto di utilizzare meccanismi automatici e formule matematiche volte all'appiattimento delle offerte economiche proposte in sede di gara;

b) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate, con esclusione di opere nuove extra-progetto che comportino una significativa revisione del progetto, tale da richiedere nuovi pareri e nulla-osta alle competenti autorità, a meno che la ditta aggiudicatrice dichiari di farsi carico di questi oneri aggiuntivi;

c) le migliorie tecniche apportate dal concorrente al progetto posto a base di gara, purché strettamente pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del progetto finanziato;

d) particolari accorgimenti tecnici e lavorazioni aggiuntive, rispetto alle condizioni minime previste dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale, volti a ridurre ulteriormente l'impatto, anche temporaneo, dei lavori sul territorio e sulla popolazione;

e) la fornitura, a spese dell'appaltatore, di un più elevato numero di provini per la determinazione della qualità del cemento armato oppure l'esecuzione di prove statiche e idrauliche dei manufatti e delle condotte, oltre il numero minimo stabilito dal capitolato speciale d'appalto o dalle vigenti norme;

f) la consegna anticipata delle opere rispetto al termine assegnato dal capitolato speciale d'appalto;

g) la graduale consegna parziale alla stazione appaltante delle parti d'opera funzionali, già oggetto di collaudo statico e/o idraulico;

h) la sospensione temporanea e concordata dei lavori, inclusa nei tempi contrattuali, al fine di permettere la normale attività agricola e lo sfalcio dei terreni agricoli interessati dalle opere;

i) l'assunzione della manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle opere realizzate dall'appaltatore, compresa la fornitura del materiale occorrente;

j) l'assistenza tecnica, protratta anche dopo l'ultimazione dei lavori e la consegna delle opere;

k) ulteriori elementi tecnici di dettaglio in base alla tipologia dei lavori da realizzarsi.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad inviare presso la struttura competente del Dipartimento agricoltura, prima della pubblicazione del bando, la bozza dei criteri e sub criteri che esse intendono utilizzare per l'appalto, al fine di ottenere il relativo parere obbligatorio. È inoltre opportuno che siano evidenziate le opere e le lavorazioni da escludersi dall'offerta tecnica, non pertinenti alla natura e alle caratteristiche oggettive del progetto da realizzare, oppure perché stralciate dalla spesa ammessa al contributo.

8. I criteri di valutazione dell'offerta non possono in alcun modo prevedere una monetizzazione per le opere e per le prestazioni offerte in sede di gara ma non eseguite dall'appaltatore, né costituire un vantaggio di tipo economico a favore dell'amministrazione appaltante. A garanzia delle manutenzioni di cui al comma 6, lett. i), eventualmente proposte dalla ditta aggiudicatrice dovrà essere rilasciata apposita polizza fideiussoria a favore dell'amministrazione appaltante per il periodo considerato. Le riscossioni derivanti da interventi di manutenzione non eseguiti,

trattandosi di oneri contrattuali che incidono sull'importo del contributo da erogare, devono essere dichiarate e trasferite all'Amministrazione regionale.

9. Nei contratti di lavori affidati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice nominata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
10. Qualora l'offerta tecnica della ditta aggiudicataria contempli delle opere non previste dal precedente comma 7 oppure qualora l'offerta sia inerente ad opere non ammissibili a contributo, è comminata, a titolo di sanzione, una riduzione del contributo a carico del beneficiario dell'aiuto. Tale riduzione è decurtata dalla spesa ammissibile ed è determinata come segue:
    a) sulla base delle singole voci presenti nel prezziario ufficiale di riferimento di cui alla legge regionale 12/1996, al lordo del ribasso d'asta;
    b) sulla base del valore di mercato della tipologia dell'offerta tecnica;
    c) sulla base di analisi prezzi appositamente redatte, nel caso in cui risulti impossibile collegare tali categorie d'opera ad opere compiute presenti nel prezziario ufficiale.
11. Il contratto d'appalto deve contenere, anche sotto forma di allegato, l'offerta tecnica della ditta aggiudicataria.
12. Per interventi superiori a 500 mila euro, al fine di assicurare i principi di trasparenza, efficienza ed economicità nello svolgimento di lavori ricondotti alla disciplina dei lavori pubblici in ragione del loro interesse regionale e della sussistenza di un contributo pubblico, nonché per l'espletamento delle procedure previste dagli artt. 9 e 10 del regolamento approvato con DPR 5 ottobre 2010, n. 207, e per il compimento degli obblighi previsti dalla normativa in vigore in materia di appalti, è incaricato il *Responsabile del procedimento* con il compito di sovraintendere alla realizzazione delle opere finanziate.
13. Il responsabile del procedimento – tecnico abilitato alla libera professione, di comprovata esperienza, in possesso del titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, munito di polizza indennitaria civile contro i rischi di danni a terzi derivanti dallo svolgimento dell'attività affidatagli – può essere scelto tra una rosa di concorrenti fornita direttamente dai Collegi o dagli Ordini professionali oppure mediante bando ad evidenza pubblica. La sua nomina deve avvenire ai sensi di legge e, comunque, prima della pubblicazione del bando di gara relativo ai lavori.
14. Nell'atto di nomina del responsabile del procedimento, la stazione appaltante è tenuta ad evidenziare le competenze ai fini del riconoscimento delle relative prestazioni. Il controllo delle prestazioni svolte, sotto forma di dichiarazione, spetta in prima istanza all'amministrazione appaltante.
15. Al fine di garantire la massima trasparenza ed efficacia del compito affidatogli, il responsabile del procedimento non può contemporaneamente partecipare ad altri incarichi di progettazione, di redazione dei piani di sicurezza, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di direzione lavori e di collaudo, quando affidati dalla medesima stazione appaltante, e deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti.
16. I compensi per le mansioni del responsabile del procedimento saranno riconosciuti, come massimale, applicando le aliquote derivate dal tariffario ufficiale di riferimento. Al fine di uniformare le procedure amministrative, la struttura competente potrà dotarsi di opportune norme interne.

Art. 62
Validità ai fini contributivi degli incarichi professionali pregressi

1. Gli incarichi professionali fiduciari, conferiti dai soggetti beneficiari di cui all'art. 38, comma 1, riferiti a interventi inseriti nella programmazione dei lavori prevista dalla DGR 1920/2012 e ad altri interventi finanziati dalla struttura competente dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali, sono ritenuti validi ai fini contributivi nei seguenti casi:
   a) per gli interventi finanziati ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 non ancora conclusi alla data di approvazione dei presenti criteri;
   b) per gli interventi contemplati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1920 del 5 ottobre 2012 "Programma lavori e selezione progetti per la programmazione 2007/2013", limitatamente all'importo del lotto delle opere da finanziare o già finanziate;
   c) per gli interventi che sono rientrati nella programmazione dei lavori con richiesta di progetto prima della data di approvazione della modifica dei presenti criteri applicativi, limitatamente alle fasi di progettazione;
   d) per gli interventi già finanziati alla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale che approva i presenti criteri.
2. Sono ammissibili a contributo gli incarichi professionali fiduciari, inerenti agli interventi finanziati dalla Giunta regionale:
   a) in data antecedente all'entrata in vigore della l.r. 32/2007, con le modalità approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1480 in data 16 maggio 2005;
   b) prima dell'entrata in vigore della legge regionale 5 agosto 2005, n. 19, pubblicata sul B.U. in data 6 settembre 2005, con le modalità previste dalla summenzionata deliberazione di Giunta;
   c) prima dell'approvazione dei presenti criteri di attuazione della l.r. 32/2007, purché affidati in conformità a quanto previsto dalla l.r. 5 agosto 2005, n. 19.
3. Per dimostrare la validità del conferimento dell'incarico previsto al comma 1, i soggetti di cui all'art. 38, beneficiari del contributo, devono produrre una copia conforme all'originale dell'atto di nomina dei professionisti.

Art. 63
Ammissibilità a contributo di oneri relativi ad incarichi professionali

1. Il presente articolo tiene conto del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nonché della legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 recante *Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*, per quanto immediatamente applicabile e nell'attesa delle relative norme attuative.
2. In mancanza di un disciplinare di incarico sottoscritto tra il beneficiario del contributo e il tecnico libero professionista e in assenza di procedure di affidamento degli incarichi ad evidenza pubblica, il tariffario degli Ordini professionali sarà tenuto in considerazione per la liquidazione delle relative parcelle di progetti già finanziati dalla struttura competente e per la determinazione delle nuove spese ammissibili a contributo.
3. La congruità degli avvisi di parcella relativi alle spese tecniche delle opere di miglioramento fondiario finanziate è verificata dagli uffici della struttura competente.
4. A partire dal 30 giugno 2013 non sono più ammessi a contributo gli oneri relativi alle vidimazioni degli Ordini professionali posti sulle parcelle; per tale ragione, entro tale data deve essere richiesto il saldo degli oneri di progettazione e/o della direzione dei lavori relativi a parcelle già vistate.

5. Gli oneri relativi agli incarichi professionali contemplati all'art. 62, comma 1, lett. a), sono così ammessi a contributo (norme derivanti dalla DGR n. 1480 del 16 maggio 2005, applicabile ai progetti finanziati in data anteriore al 7 novembre 2008):
   a) per lavori di importo inferiore o pari a 50 mila euro, le spese tecniche sono forfettariamente ammesse nella percentuale del 10% dei lavori ammissibili, oneri per i piani della sicurezza e perizie geologiche inclusi (al netto di IVA, tasse e imposte);
   b) per lavori di importo superiore a 50 mila euro, le spese tecniche sono calcolate sulla base dei tariffari in vigore al momento del conferimento dell'incarico e sono ammesse a contributo anche in assenza della vidimazione degli Ordini professionali, purché il loro ammontare sia sensibilmente inferiore al tariffario di riferimento;
   c) per il rilievo topografico ai fini dell'apposizione dei termini (cippi fissi) nell'ambito dei riconfinamenti, sono ammessi a contributo i seguenti massimali:
      – 25 euro per termine posizionato, per i primi 250;
      – 22 euro per termine posizionato, dal 251° al 500° incluso;
      – 20 euro per termine posizionato, oltre il 500°;
      – il costo della fornitura dei relativi cippi di confine rimane a carico dei proprietari dei terreni interessati oppure dei consorzi di miglioramento fondiario che hanno eseguito le migliorie dei terreni;
   d) gli oneri relativi al visto delle parcelle apposto entro il 30 giugno 2013 dagli Ordini professionali possono beneficiare del contributo.
6. Gli oneri relativi agli incarichi professionali contemplati all'art. 62, comma 1, lett. b), c) e d), per importi di lavori superiori a euro 25.822,85, sono ammessi a contributo calcolando la relativa parcella ai sensi:
   a) del Decreto Ministeriale 4 aprile 2001 – *Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001);
   b) della deliberazione della Giunta regionale n. 3287 del 4 novembre 2006, modificata dalla n. 2634 del 23 ottobre 2009 – *Sostituzione dei criteri e procedure per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore alla soglia comunitaria nonché di linee guida per la determinazione degli afferenti corrispettivi, approvati con DGR 3287/2006*, per la parte applicabile ai consorzi di miglioramenti fondiario e alle consorterie;
   c) del Decreto Ministeriale 18 novembre 1971 e successive modificazioni (tariffario per le prestazioni professionali dei geologi);
   d) delle norme attuative previste dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 9, applicabili alle lett. a), b) e c) del presente comma.
7. Qualora le spese relative al progetto delle opere di cui all'art. 62, comma 1, lett. b), c) e d) non siano state oggetto di liquidazione a saldo in sede di emissione di stati d'avanzamento lavori, l'intera parcella sarà ammessa a contributo senza la vidimazione degli Ordini professionali, purché il suo ammontare sia decurtato di una percentuale pari alla media dei ribassi degli affidamenti similari espletati dalla pubblica amministrazione, ovvero, in mancanza di tale dato statistico, pari al 20% dell'onorario.
8. In mancanza di un disciplinare di incarico sottoscritto tra il beneficiario del contributo e il tecnico libero professionista e in assenza di procedure di affidamento degli incarichi ad evidenza pubblica, relativamente alle opere di cui all'art. 62, comma 1, lett. b), c) e d), le parcelle inerenti alla direzione dei lavori, all'eventuale redazione di perizie di variante, al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva di lavori non ancora appaltati alla data del 22 ottobre 2010, saranno calcolate secondo i tariffari citati al precedente comma 6 e, ai fini dell'ammissibilità a contributo, saranno decurtate di una percentuale pari alla media dei ribassi

degli affidamenti similari espletati dalla pubblica amministrazione, ovvero, in mancanza di tale dato statistico, pari al 20% dell'onorario. Farà fede la data di sottoscrizione del contratto d'appalto.

9. Qualora risulti necessario, il dirigente della struttura competente determina con proprio provvedimento ulteriori parametri, modalità, procedure e linee guida per la verifica delle parcelle prive del visto.
10. Nelle more di adozione di un regolamento regionale in materia, le parcelle inerenti agli studi di compatibilità dell'intervento e di analisi di interferenza valanghiva, di cui agli artt. 35 e 37 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, possono beneficiare del relativo contributo. Nelle pratiche finanziate a partire dal 1° gennaio 2013, gli importi ammissibili a contributo per le spese tecniche dovranno essere già comprensivi di questa tipologia di prestazione professionale.

Art. 64
Disposizioni aggiuntive

1. Nel periodo intercorrente tra l'approvazione di nuovi parametri o di massimali che i presenti criteri di applicazione demandano ad un successivo provvedimento dirigenziale, sono da ritenersi validi quelli inseriti e approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 3190 del 7 novembre 2008, oppure approvati dalla Commissione tecnica con proprio verbale.
2. Nel caso di "grandi opere comprensoriali" finanziate ai sensi del PSR 2000-2007 che necessitino per il cofinanziamento, ai sensi della vigente normativa nazionale di riferimento, di atti di asservimento o di particolari procedure di esproprio, sono ammesse a contributo anche le spese notarili relative all'onorario della prestazione professionale (IVA inclusa), con esclusione delle altre tasse, anche se anticipate dal notaio, e degli indennizzi, i quali rimarranno a carico dell'ente beneficiario dell'aiuto. I fondi per dette spese, se inizialmente non preventivati, potranno essere prelevati, nell'ambito dell'impegno a suo tempo approvato dalla Giunta regionale, da somme eventualmente disponibili per minori lavori eseguiti e/o per il ribasso d'asta offerto dalla ditta aggiudicatrice.
3. Per i progetti finanziati in corso e per importi di lavori superiori a 50 mila euro il contributo previsto può essere erogato in base a stati di avanzamento dei lavori, nel numero massimo di cinque. Sono tuttavia ammessi ulteriori stati d'avanzamento qualora l'importo a base d'asta superi il milione di euro. Nel caso di erogazione di acconti per un ammontare superiore al 90% dell'importo contrattuale, sarà applicata una trattenuta non superiore a 50 mila euro, al lordo del ribasso d'asta, da conguagliare all'atto della liquidazione del saldo.
4. Per i progetti finanziati in corso, di importo lavori superiori a 50 mila euro, nella spesa ammessa sono incluse, oltre a quanto previsto nell'art. 44, le spese per la redazione degli studi di impatto ambientale (anche in quota parte), eventuali altri oneri derivanti dall'adeguamento del progetto a sopravvenute disposizioni di legge, infine, gli oneri per l'espletamento delle procedure d'appalto e per la pubblicazione dei bandi di gara.
5. Le domande giacenti in corso, per le quali la struttura competente abbia già espresso il relativo parere di ammissibilità di cui all'art. 7 dei presenti criteri applicativi, sono sottoposte alle procedure previste in relazione al loro importo dei lavori (artt. 9, 10, 10bis e 11, per lavori fino a 50 mila euro; art. 65, per lavori oltre 50 mila euro).

CAPO V

BANDI PUBBLICI

Art. 65
Finanziamento di opere tramite bandi pubblici

1. Le domande che superano gli importi stabiliti dall'art. 9, comma 2, potranno partecipare a bandi pubblici, le cui modalità di accesso e di selezione dei progetti saranno di volta in volta approvate dalla Giunta regionale.
2. I progetti finanziati con bando pubblico seguiranno, in linea di massima, le norme amministrative, procedurali e contabili previste dal Capo III di cui ai presenti criteri applicativi della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32.